

dossier

20 giugno 2019

Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi

D.L. 34/2019 – A.C. 1807-A/R

*Le modifiche introdotte a seguito
del rinvio alle Commissioni riunite*



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A



SERVIZIO STUDI – Dossier n. 123/4

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)



SERVIZIO STUDI - Progetti di legge n. 139/4

Dipartimento Bilancio

TEL. 06 6760-2233 - ✉ - st_bilancio@camera.it -  [@CD_bilancio](https://twitter.com/CD_bilancio)

Dipartimento Finanze

TEL. 06 6760-9496 - ✉ - st_finanze@camera.it  [@CD_finanze](https://twitter.com/CD_finanze)

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

Articolo 14 (<i>Enti associativi assistenziali</i>)	3
Articolo 16- <i>quinquies</i> , comma 2 (<i>Misure per il riequilibrio finanziario dell'INPGI</i>)	7
Articolo 18- <i>ter</i> (<i>Piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov»</i>).....	10
Articolo 26- <i>quater</i> (<i>Contratto di espansione</i>)	14
Articolo 30, commi 1-14- <i>bis</i> , 14- <i>quater</i> e 14- <i>quinquies</i> (<i>Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile</i>).....	21
Articolo 30, comma 14- <i>ter</i> (<i>Interventi vari</i>)	34
Articolo 32, commi 17- <i>bis</i> -17- <i>quinquies</i> (<i>Utilizzo congiunto dell'emblema dello Stato e del segno distintivo Made in Italy - SOPPRESSO</i>).....	44
Articolo 38, commi 1, 1- <i>bis</i> -1- <i>sexies</i> e comma 2 (<i>Debiti enti locali – Roma</i>)	45
Articolo 38, commi 1- <i>septies</i> -1- <i>octies</i> e 1- <i>decies</i> -1- <i>terdecies</i> (<i>Comuni capoluogo delle città metropolitane in dissesto, anticipazioni di tesoreria e durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale</i>).....	51
Articolo 38- <i>ter</i> (<i>Procedura di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio delle regioni derivanti da sentenze esecutive</i>)	55
Articolo 41- <i>bis</i> (<i>Riconoscimento della pensione di inabilità ai soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto</i>).....	57
Articolo 44 (<i>Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione</i>).....	59
Articolo 47, commi 1- <i>bis</i> -1- <i>septies</i> (<i>Fondo salva opere</i>)	74

Articolo 14 *(Enti associativi assistenziali)*

L'articolo 14 è stato integralmente sostituito in sede referente.

Le modifiche apportate in Commissione hanno inteso chiarire il perimetro soggettivo dell'agevolazione che opera per determinate categorie di **enti non commerciali - prevalentemente associativi** - e che consiste nell'**esclusione da tassazione** diretta dei proventi di talune **prestazioni effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali**, in quanto considerate fiscalmente "non commerciali".

L'articolo chiarisce sia il **perimetro operativo dell'agevolazione vigente**, sia quello destinato a operare allorché sia attuata **la riforma del Terzo settore** con l'istituzione del Registro dei relativi enti.

A seguito della modifica introdotta con il **rinvio in Commissione**, si chiarisce che rientrano nel novero delle associazioni assistenziali **tutte le associazioni di carattere assistenziale** che rispettano i requisiti del Codice del terzo settore. Viene quindi recepita la formulazione approvata dalla VI Commissione Finanze in occasione dell'esame della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali (A.C. 1074-A)

Il comma 3 dell'articolo 148 del TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917 del 1986) – reca un'agevolazione fiscale, ai fini delle imposte dirette, operante in favore di alcuni enti non commerciali prevalentemente associativi. In sostanza si stabilisce la non imponibilità di talune prestazioni rese dai predetti enti, ove sussistano congiuntamente i seguenti presupposti:

- le attività sono effettuate dagli organismi associativi tassativamente indicati;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono rese in favore degli iscritti, associati o partecipanti, ovvero di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
- le stesse attività sono effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

In capo agli enti in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalle norme di riferimento, ove intendano avvalersi delle disposizioni agevolative di cui all'articolo 148 del TUIR, grava l'onere della comunicazione all'Agenzia

delle entrate, mediante apposito modello (cd. Modello EAS), dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali.

Al riguardo occorre ricordare che il comma 3 è stato oggetto di modifiche nel corso del tempo e, nella specie, da parte del **Codice del Terzo Settore (articolo 89, comma 4 del decreto legislativo n. 117 del 2017)**.

Prima dell'adozione del Codice, il comma 3 dell'articolo 148 TUIR individuava quali destinatari dell'agevolazione le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona.

Le modifiche apportate dall'articolo 89, comma 4 hanno limitato l'ambito soggettivo dell'agevolazione alle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose e sportive dilettantistiche, eliminando dunque il riferimento alle associazioni assistenziali.

La **decorrenza** di tale modifica è stata posticipata all'entrata in funzione del nuovo Registro degli enti del Terzo settore.

L'articolo 104, comma 2 del medesimo Codice dispone infatti che il nuovo regime fiscale del Terzo Settore (di cui al Titolo X del Codice, ove è collocato l'articolo 89 sopra richiamato) si applichi – con alcune eccezioni – agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea e, comunque, **non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro**.

Il Registro del Terzo settore non è ancora stato istituito e, pertanto, la **novella non è immediatamente entrata in vigore**.

Sino al 31 dicembre 2018 operava dunque il testo originario del TUIR: sul punto è poi intervenuta la **legge di bilancio 2019** (articolo 1, comma 1022 della legge n. 145 del 2018).

La richiamata legge di bilancio ha inteso includere nel novero dei destinatari dell'agevolazione anche le strutture periferiche di natura privatistica, necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse.

Nell'apportare la predetta modifica, il comma 1022 ha trasfuso nel comma 3 del TUIR il testo del comma 3 come modificato dal Codice del Terzo settore, sebbene non in vigore al momento della modifica (in quanto il Registro, come si è detto, non è stato istituito).

Le norme in esame dunque sembrano intervenire per sanare la condizione di incertezza sul testo concretamente applicabile, in attesa del completamento della riforma del Terzo Settore.

Con le modifiche in commento **viene anzitutto ripristinato (comma 1) il testo dell'articolo 148 del TUIR, ante Codice del Terzo settore, incorporandovi la modifica apportata dalla legge di bilancio 2019.**

Di conseguenza, per effetto delle norme in esame (**articolo 14, comma 1**) sono destinatarie dell'agevolazione le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona (comma 3 vigente *ante* Codice del Terzo settore), nonché le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse (modifiche della Legge di bilancio 2019).

A seguito della modifica introdotta con il rinvio in Commissione, si chiarisce che rientrano nel novero delle associazioni assistenziali **tutte le associazioni di carattere assistenziale** che rispettano i requisiti del Codice del terzo settore. Viene quindi recepita la formulazione approvata dalla VI Commissione Finanze in occasione dell'esame della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali (A.C. 1074-A)

Il **comma 2** della norma in esame apporta le conseguenti **modifiche al Codice del terzo settore**, novellando il comma 4 dell'articolo 89 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, incorporandovi le modifiche della legge di bilancio 2019.

Il nuovo perimetro dell'agevolazione, come sopra chiarito, è applicabile subordinatamente all'operatività del Registro degli enti del terzo settore e comprende le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, nonché le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici.

Dalla nuova formulazione dell'articolo 89 **restano pertanto escluse**, rispetto all'ambito di applicazione dell'articolo 148 del TUIR delineato dal precedente comma 1, **le associazioni culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona.**

In tale contesto, si segnala che il **regime fiscale applicabile agli enti del terzo settore costituisce uno dei tratti salienti del relativo Codice**, ed è rinvenibile negli **articoli dal 79 all'89 del decreto legislativo n. 117 del 2017**. Tali norme, che come si è già rappresentato non sono ancora in vigore, disegnano il quadro fiscale applicabile agli enti del terzo settore nel contesto del quale l'articolo 89 rappresenta la disposizione coordinamento normativo con altre fonti di natura fiscale.

Si tratta di un regime che applica specifiche misure di sostegno agli enti diversi dalle imprese sociali, mentre le norme del TUIR relative all'IRES, vengono applicate in quanto compatibili. Al centro della disciplina vi sono i **dettagliati criteri per determinare la natura commerciale o non commerciale** degli enti del

terzo settore, i quali tengono conto delle attività di interesse generale da essi svolte e delle modalità operative concretamente impiegate. Per gli **enti non commerciali** vengono introdotti benefici non previsti dalle previgenti norme tributarie e un regime fiscale opzionale per la determinazione del reddito d'impresa basato sui coefficienti di redditività (una percentuale variabile che si applica al reddito imponibile su cui viene poi calcolata l'imposta). Uno specifico **regime agevolativo viene disposto per coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro** a favore degli enti del terzo settore non commerciali, che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Più in generale, viene introdotta una disciplina unitaria per le deduzioni e detrazioni previste per chi effettua erogazioni liberali a favore di enti del terzo settore non commerciali e di cooperative sociali.

Articolo 16-quinquies, comma 2
(Misure per il riequilibrio finanziario dell'INPGI)

Il **comma 2 dell'articolo 16-quinquies** - inserito in sede referente - prevede, in primo luogo, che l'INPGI adotti **misure di riforma del regime previdenziale** e che, **nel caso di mancato conseguimento** (tramite esse) di una prospettiva di sostenibilità economico-finanziaria di medio e lungo periodo, **siano adottati uno o più regolamenti governativi** per l'ampliamento della platea contributiva relativa al medesimo INPGI. In secondo luogo, si stabilisce, **con esclusivo riferimento all'INPGI, la sospensione, fino al 31 ottobre 2019** (termine modificato in occasione dell'esame successivo al **rinvio in Commissione**), **delle norme che prevedono la nomina di un commissario straordinario** per il caso in cui un ente di diritto privato (quale l'INPGI) che gestisca forme di previdenza obbligatoria presenti un disavanzo economico-patrimoniale.

Più in dettaglio, il **comma in esame** demanda all'INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola") di adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, misure di riforma del proprio regime previdenziale, intese al riequilibrio finanziario della gestione pensionistica relativa ai giornalisti aventi un rapporto di lavoro dipendente e ad assicurare la sostenibilità economico-finanziaria di medio e lungo periodo della stessa gestione. Le suddette misure devono intervenire in via prioritaria sul contenimento della spesa e, in subordine, sull'incremento delle entrate contributive. Le delibere in esame sono approvate, ai sensi della disciplina generale sull'adozione delle misure in materia di contributi e prestazioni degli enti di diritto privato che gestiscano forme di previdenza obbligatoria, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze¹. Per i casi in cui le delibere concernano (come nel caso in esame) lavoratori dipendenti, la norma generale prevede che esse siano adottate sulla base delle determinazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale. Sembrerebbe opportuno chiarire se le nuove misure in oggetto possano essere adottate in deroga a tale fase procedurale.

¹ La richiamata norma generale fa riferimento anche al concerto con altri Ministeri competenti (non sussistenti nel caso dell'INPGI).

Il **comma in esame** prevede altresì che:

- entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'INPGI trasmetta ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, che tenga conto degli effetti delle misure adottate;
- qualora il suddetto bilancio tecnico non evidenzi la sostenibilità economico-finanziaria di medio e lungo periodo della gestione pensionistica relativa ai giornalisti aventi un rapporto di lavoro dipendente, il Governo adotti uno o più "regolamenti di delegificazione", intesi a definire un allargamento della platea contributiva dell'INPGI. Ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'eventuale adozione delle suddette norme regolamentari - le quali potrebbero comportare un passaggio di assicurati dall'INPS all'INPGI - si dispone - in base alle norme inserite **in seguito al rinvio del testo alla sede referente** - che sia accantonato e reso indisponibile nel bilancio dello Stato un importo pari a 159 milioni di euro per il 2023, 163 milioni per il 2024, 167 milioni per il 2025, 171 milioni per il 2026, 175 milioni per il 2027, 179 milioni per il 2028, 183 milioni per il 2029, 187 milioni per il 2030, 191 milioni annui a decorrere dal 2031. Non sono specificati le procedure di individuazione dei programmi oggetto di accantonamento e di indisponibilità (nonché di determinazione dei relativi importi) né i termini e le modalità per l'eventuale ripristino delle risorse (per l'ipotesi in cui le norme regolamentari non vengano adottate nel relativo anno di riferimento).

Come accennato, il **comma in esame** sospende fino al 31 ottobre 2019, con esclusivo riferimento all'INPGI, l'efficacia delle norme che prevedono la nomina di un commissario straordinario per il caso in cui un ente di diritto privato che gestisca forme di previdenza obbligatoria presenti un disavanzo economico-patrimoniale. **In seguito al rinvio del testo alla sede referente**, il termine è stato posto al 31 ottobre 2019, mentre nella versione originaria dell'**emendamento approvato** esso era posto al 31 dicembre 2019.

Si ricorda che la normativa richiamata (di cui all'articolo 2, comma 4, del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni) prevede che, in caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti, si provveda alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. Sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione dell'ente.

Ai fini dell'eventuale attivazione della procedura di commissariamento, la Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale segnala ai Ministeri vigilanti le

situazioni di disavanzo economico-finanziario di cui sia venuta a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo dei bilanci degli enti privati suddetti.

Articolo 18-ter
(Piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov»)

L'**articolo 18-ter**, inserito nel corso dell'esame in sede referente, istituisce, presso il MISE, una **Piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov»** per il sostegno della politica industriale e della competitività del Paese. Alla Piattaforma sono preventivamente comunicate dalle Amministrazioni Pubbliche centrali e locali le misure di sostegno destinate al tessuto produttivo di cui è obbligatoria la pubblicazione, secondo modalità e tempistiche stabilite da un successivo decreto ministeriale attuativo della misura. Alle spese per lo sviluppo della Piattaforma si provvede attraverso l'impiego di quota parte delle risorse a valere sui Fondi del Programma Operativo Nazionale *Governance* e capacità istituzionale 2014-2020. È inoltre istituita una struttura di cooperazione interorganica, composta da rappresentanti di istituzioni a livello centrale e locale, finalizzata a garantire il monitoraggio periodico delle informazioni che confluiscono nella piattaforma telematica: la struttura in questione definisce proposte per l'ottimizzazione della piattaforma digitale e predispone le regole tecniche per l'accesso e le modalità per la condivisione dei dati.

A seguito del rinvio nelle Commissioni di merito, è stato soppresso il riferimento temporale delle norme di copertura.

L'**articolo 18-ter** prevede l'istituzione – presso il Ministero dello sviluppo economico – di una **Piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov»** per il sostegno della politica industriale e della competitività del Paese.

L'istituzione della Piattaforma telematica, ai sensi del **comma 1**, viene esplicitamente inserita nell'ambito dei processi di rafforzamento, di incremento dell'efficienza e di trasparenza delle attività delle Pubbliche Amministrazioni previsti negli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi europei afferenti alla programmazione 2014-2020 e, in particolare, per contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, compresa la coesione economica, sociale e territoriale.

Ai sensi del **comma 2**, alla Piattaforma sono **preventivamente comunicate** dalle Amministrazioni Pubbliche centrali e locali di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, le **misure di sostegno destinate al tessuto produttivo** di cui è obbligatoria la pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 33/2013, secondo modalità e tempistiche

stabilite dal decreto ministeriale attuativo della misura, previsto dal successivo comma 6.

L'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 qualifica **amministrazioni pubbliche** tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (le c.d. agenzie fiscali).

L'articolo 26 del D.Lgs. n. 33/2013 obbliga le pubbliche amministrazioni a **pubblicare gli atti con i quali sono determinati**, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241/1990, **i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di** sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di **vantaggi economici di qualunque genere** a persone ed enti pubblici e privati.

Le pubbliche amministrazioni devono pubblicare gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241/1990², che siano di **importo superiore a mille euro**. Ove i beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo. La pubblicazione delle informazioni suddette costituisce **condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro** nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 104/2010. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

² Ai sensi del citato articolo 12, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

Il **comma 2** specifica ulteriormente che il rispetto delle modalità e tempistiche per la preventiva comunicazione da parte delle PA alla piattaforma delle misure di sostegno costituisce **condizione legale di efficacia** dei provvedimenti che ne dispongono la concessione.

In merito, si ricorda che il citato art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 prevede che la pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati **costituisce condizione legale di efficacia** dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro al medesimo beneficiario.

Si valuti pertanto l'opportunità di coordinare la disposizione in commento – che sembrerebbe invece attribuire natura di condizione legale di efficacia alla preventiva comunicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle misure di sostegno – con il citato art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013.

Ai sensi del comma 3, alle spese per lo sviluppo della Piattaforma si provvede attraverso l'impiego di quota parte delle risorse, fino ad un **ammontare massimo di 2 milioni di euro**, a valere sui Fondi del Programma Operativo Nazionale *Governance* e capacità istituzionale 2014-2020. **A seguito del rinvio nelle Commissioni di merito**, è stato **soppresso** il richiamo alla permanenza dell'onere **“per gli anni 2019 e seguenti”**.

Il **comma 4** dispone l'istituzione di una **struttura di cooperazione interorganica** composta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni e province autonome designato dalla Conferenza delle regioni e province autonome e di tutte le altre amministrazioni centrali e locali interessate, finalizzata a garantire il **monitoraggio periodico delle informazioni** che confluiscono nella piattaforma telematica.

La struttura è istituita senza nuovi o maggiori oneri sul bilancio dello Stato.

La struttura in questione, ai sensi del **comma 5**, definisce proposte per l'ottimizzazione della piattaforma digitale, predispone le regole tecniche per l'accesso e le modalità per la condivisione dei dati nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 827/2005) e nel rispetto delle regole di sicurezza e trattamento dei dati di cui al Reg. UE n. 679/2016, e del D.Lgs. n.101/2018.

Si fa riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; nonché al D.Lgs. n.101/2018, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) 2016/679.

Ai sensi del **comma 6**, il decreto del Ministro dello sviluppo economico, attuativo della misura in esame deve essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento.

Articolo 26-quater
(Contratto di espansione)

Nel corso dell'iter **in sede referente**, è stato approvato l'**articolo 26-quater** che introduce **in via sperimentale, per gli anni 2019-2020, l'istituto del contratto di espansione** (in luogo dei contratti di solidarietà espansiva di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 15 settembre 2015, n.148), **per imprese con particolari caratteristiche impegnate in processi di reindustrializzazione e riorganizzazione**, mediante il quale è possibile, tra l'altro, programmare nel tempo un piano di assunzioni nel quale è indicato il numero e il profilo professionale dei lavoratori da assumere e il numero dei lavoratori che possono accedere a certe condizioni alla pensione di vecchiaia o anticipata sulla base di un regime agevolato.

A seguito del rinvio in Commissione, è stata modificata la disposizione relativa alla copertura degli oneri recati dalla norma in commento.

In particolare, il comma 1 della disposizione sostituisce il testo dell'articolo 41 del D.Lgs. 148 del 2015, prevedendo:

- **l'introduzione, in via sperimentale, per gli anni 2019 e 2020 del contratto di espansione**, a vantaggio delle imprese con organico superiore alle 1000 unità lavorative che perseguano, anche solo in parte, modifiche strutturali dei processi aziendali finalizzate al progresso e allo sviluppo tecnologico, cui consegua, pertanto, la necessità di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e prevedendo, in ogni caso, l'assunzione di nuove professionalità. A tal fine, l'impresa interessata può avviare una procedura di consultazione finalizzata a stipulare in sede governativa il contratto di espansione, previo coinvolgimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria (**comma 1 del nuovo articolo 41**).

In dettaglio, la procedura da seguire è indicata nell'articolo 24 del D.Lgs. 2015/148 e prevede, appunto, che l'impresa comunichi ai soggetti sopra elencati la propria volontà di aprire la procedura di consultazione richiedendo il trattamento straordinario di integrazione salariale per effetto della sospensione e della riduzione dell'orario di lavoro in riferimento ad una determinata platea di lavoratori. Entro tre giorni dalla predetta comunicazione è presentata dall'impresa o dai soggetti di cui al comma 1, domanda di esame congiunto della situazione aziendale. Tale domanda è trasmessa, ai fini della convocazione delle parti, al competente ufficio individuato dalla regione del territorio di riferimento,

qualora l'intervento richiesto riguardi unità produttive ubicate in una sola regione, o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora l'intervento riguardi unità produttive ubicate in più regioni. In tale caso il Ministero richiede, comunque, il parere delle regioni interessate. L'intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i 25 giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima

- **il contenuto del contratto di espansione**, richiedendo, in particolare: a) il numero e il profilo professionale dei lavoratori da assumere; b) la programmazione temporale delle assunzioni; c) l'indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro si intendono inclusi i contratti di apprendistato professionalizzanti, ai sensi dell'articolo 44 del D.Lgs. 81/2015³; d) con riguardo alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati e il numero dei lavoratori che possono accedere al regime pensionistico agevolato previsto dal successivo comma 5.

Ai fini della stipula del contratto di espansione il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali verifica il progetto di formazione e di riqualificazione che l'impresa è tenuta a presentare, ai sensi del comma 8, nonché il numero delle assunzioni. L'impresa è infatti, tenuta a presentare un progetto di formazione e di riqualificazione che è parte integrante del contratto di espansione, descrive i contenuti formativi e le modalità attuative, il numero complessivo dei lavoratori interessati, il numero delle ore di formazione, le competenze tecniche professionali iniziali e finali distinto per categorie, nonché garantisce che nel programma devono essere indicate le previsioni di recupero occupazionale dei lavoratori interessati alle sospensioni o riduzioni di orario, nella misura minima del 70%. Per recupero occupazionale deve intendersi, oltre al rientro in azienda dei lavoratori sospesi, anche il riassorbimento degli stessi all'interno di altre unità produttive della medesima impresa ovvero di altre imprese, nonché iniziative volte alla gestione non traumatica dei lavoratori medesimi. Per gli eventuali esuberi strutturali residui devono essere dettagliatamente precisate le modalità di gestione: articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto

³ Ai sensi del comma 1 dell'articolo 44 citato, "possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3 febbraio 2016, n. 94033) (**commi 2, 4 e 8** del nuovo articolo 41).

- **l'intervento straordinario di integrazione salariale**, in deroga alle disposizioni vigenti⁴, che può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi anche non continuativi (per la relativa quantificazione della spesa, *cfr* comma 7) (**comma 3** del nuovo articolo 41);
- **un regime agevolato di accesso alla pensione di vecchiaia (avendo maturato il requisito minimo contributivo) o anticipata⁵**, per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto a tali forme di pensione: previo esplicito consenso scritto degli interessati, il datore di lavoro riconosce, a fronte della risoluzione del rapporto, per tutto il periodo intercorrente fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, un'indennità mensile, ove spettante comprensiva dell'indennità NaSpi, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'Inps. Peraltro, qualora il primo diritto a pensione sia quello previsto per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto con esclusione del periodo già coperto dalla contribuzione figurativa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro (la prestazione di cui al comma 5 del presente articolo può essere riconosciuta anche per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali già costituiti o in corso di costituzione senza l'obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi). I benefici suesposti sono riconosciuti **entro un limite di spesa complessivo pari a 4,4 mln di euro per il 2019, 11,9 mln di euro per il 2020 e 6,8 mln di euro per il 2021**: con l'obbligo per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di non procedere alla sottoscrizione di accordi governativi e di non considerare ulteriori domande di accesso ai benefici qualora si prospetti uno scostamento dai predetti limiti di spesa. L'INPS, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti, monitora il rispetto del suddetto limite di spesa e di tale monitoraggio informa il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per i

⁴ Ai sensi degli artt. 4 e 22 del DL.Lgs 148 del 2015 sono previste ipotesi di CIG di differente durata in relazione a molteplici fattispecie, calcolate in tutti i casi sul parametro comune del quinquennio mobile

⁵ Ai sensi dell'art. 24, comma 10 del D.L. 201 del 2011, in forza del quale "decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti".

lavoratori che non si trovino nella condizione di beneficiare della prestazione prevista dal comma 5 è consentita una riduzione oraria (con relativa applicazione delle disposizioni del medesimo decreto legislativo 148 del 2015, agli articoli 3 e 6 in materia di integrazione salariale commisurata alle ore di lavoro non prestate⁶). In ogni caso, la riduzione media oraria non può essere superiore al 30 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato. I benefici di cui ai commi 3 e 7 sono riconosciuti **entro il limite di spesa complessivo di 15,7 mln di euro per l'anno 2019, e 31,8 mln di euro per l'anno 2020**. Anche in questi casi, corre l'obbligo per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di non procedere alla sottoscrizione di accordi governativi e di non considerare ulteriori domande di accesso ai benefici qualora si prospetti uno scostamento dai predetti limiti di spesa nonché il monitoraggio INPS nei termini sopra descritti al comma 5.

Gli accordi stipulati ai sensi del comma 5 e l'elenco dei lavoratori che accettano l'indennità, ai fini della loro efficacia, devono essere depositati

⁶ Ai sensi dell'articolo 3, "il trattamento di integrazione salariale ammonta all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale. Il trattamento si calcola tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga. Nel caso in cui la riduzione dell'orario di lavoro sia effettuata con ripartizione dell'orario su periodi ultra-settimanali predeterminati, l'integrazione è dovuta, nei limiti di cui ai periodi precedenti, sulla base della durata media settimanale dell'orario nel periodo ultrasettimanale considerato. Ai lavoratori con retribuzione fissa periodica, la cui retribuzione sia ridotta in conformità di norme contrattuali per effetto di una contrazione di attività, l'integrazione è dovuta entro i limiti di cui al comma 1, ragguagliando ad ora la retribuzione fissa goduta in rapporto all'orario normalmente praticato. Agli effetti dell'integrazione le indennità accessorie alla retribuzione base, corrisposte con riferimento alla giornata lavorativa, sono computate secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e di contratto collettivo che regolano le indennità stesse, ragguagliando in ogni caso ad ora la misura delle indennità in rapporto a un orario di otto ore. L'importo del trattamento di cui al comma 1 è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e non può superare per l'anno 2015 gli importi massimi mensili seguenti, comunque rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive:

- a) euro 971,71 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a euro 2.102,24;
- b) euro 1.167,91 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a euro 2.102,24.

Ai sensi dell'articolo 6, infine, i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali è ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione globale cui è riferita l'integrazione salariale.

secondo le modalità stabilite dal Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016. Il comma 9, in particolare, prevede un vincolo al futuro legislatore, disponendo che “per i lavoratori individuati nel periodo precedente, le leggi e gli altri atti aventi forza di legge non possono in ogni caso modificare i requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigenti al momento dell'adesione alle procedure previste dal comma 5”. *Al riguardo, potrebbe essere opportuno valutare se tale disposizione appaia in linea con i principi che regolano la successione delle fonti primarie nel tempo. (commi 5, 6, 7 e 9 del nuovo articolo 41).*

Sul punto si ricorda che un analogo meccanismo di pensionamento anticipato (cd. isopensione) è disciplinato dall'art. 4 , c. 1, della L. 92/2012 secondo cui, nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative) possono prevedere che il lavoratore riceva, a condizione che raggiunga i requisiti minimi per il pensionamento (di vecchiaia o anticipato) nei 4 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (limite elevato a 7 per il triennio 2018-2020 dalla legge di bilancio 2018), una prestazione (a carico del datore di lavoro) di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti.

- **la compatibilità del contratto di espansione con l'utilizzo degli altri ammortizzatori sociali** previsti dal decreto legislativo 148 del 2015 (**comma 10** del nuovo articolo 41);
- **l'implementazione del «Fondo per interventi strutturali di politica economica»**, di cui all'articolo 10, comma 5 dl 282 del 2004, per 0,8 mln di euro per l'anno 2022, 3,8 mln di euro per l'anno 2023, 13,8 mln di euro per l'anno 2024, 33,6 mln di euro per l'anno 2025, 45 mln di euro per l'anno 2026 e 38 mln di euro a decorrere dal 2027. **A seguito del rinvio in commissione**, è stata soppressa la quantificazione dell'onere per l'anno 2019, pari a 9,9 mln di euro (**comma 11** del nuovo articolo 41);
- **la quantificazione e la copertura dei seguenti oneri: quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 (come modificata a seguito del rinvio in commissione: la previsione iniziale era 30 mln di euro)** , mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 258, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che, dal 2019, autorizza le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane ad assumere personale da destinare ai centri per l'impiego; **quanto a 10,1 mln di euro per l'anno 2019 (disposizione introdotta nel corso del riesame a seguito del rinvio in commissione) e a 6,7 milioni di euro per l'anno 2020**, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; **quanto a 3,3 milioni di euro per l'anno 2021**, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali » della missione “Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze” per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; **quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021**, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economie e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; **quanto a 35 milioni per l'anno 2020, a 1,5 milioni per l'anno 2021, a 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 3,8 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 33,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 45 milioni per l'anno 2026 e a 38 milioni annui di euro a decorrere dall'anno 2027**, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente decreto (**comma 12** nuovo articolo 41).

Il **comma 2 dell'articolo**, infine, dispone che i contratti di solidarietà espansiva sottoscritti in regime di vigenza del precedente articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e le relative agevolazioni, continueranno a produrre effetti fino al termine dei periodi considerati.

I contratti di solidarietà espansivi

I contratti di solidarietà espansivi, che hanno come finalità di agevolare nuove assunzioni nel caso di aziende in espansione, sono attualmente disciplinati dall'art. 41 del D.Lgs. 148/2015.

I contratti collettivi aziendali, stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali, possono infatti prevedere un incremento di occupazione tramite una riduzione stabile dell'orario di lavoro e della retribuzione dei dipendenti già occupati presso l'azienda.

Nei suddetti casi, si prevede per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato un contributo a carico dell'INPS per ogni mensilità di retribuzione⁷, o, in sostituzione, una specifica agevolazione per i datori di lavoro che assumano lavoratori tra i 15 e i 29 anni, durante i primi tre anni del contratto e comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di età del lavoratore. In questi casi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti. In ogni caso, le suddette

⁷ Pari per i primi dodici mesi, al 15% della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile. Per ciascuno dei due anni successivi il contributo è ridotto, rispettivamente, al 10% e al 5%.

assunzioni non devono comportare una riduzione percentuale della manodopera femminile rispetto a quella maschile.

Le agevolazioni di cui sopra non sono riconosciute ai datori di lavoro che hanno ridotto il personale o effettuato sospensioni in regime di CIGS nei dodici mesi precedenti all'assunzione.

Nei casi in cui non venga già riconosciuta dall'INPS, i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà possono versare la contribuzione ai fini pensionistici correlata alla quota di retribuzione persa dai lavoratori,

L'art. 41 prevede poi la possibilità per i lavoratori interessati dai contratti di solidarietà di accedere alla pensione di vecchiaia con 2 anni di anticipo, a condizione che abbiano maturato i requisiti minimi di anzianità contributiva e abbiano accettato una riduzione oraria pari ad almeno la metà dell'orario di lavoro praticato prima della riduzione convenuta nel contratto collettivo. Limitatamente al suddetto periodo di anticipazione, il trattamento di pensione è cumulabile con la retribuzione nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale

Si ricorda che i lavoratori assunti sulla base della normativa esposta sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi ai soli fini dell'applicazione di norme e istituti che prevedano l'accesso ad agevolazioni di carattere finanziario e creditizio.

I contratti di solidarietà stipulati prima del 1° gennaio 2016 possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva, a condizione che la riduzione complessiva dell'orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata. Ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale, a carico del datore di lavoro e coperto da contribuzione figurativa, di importo pari al 50 per cento della misura dell'integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra tale trattamento almeno sino alla misura dell'integrazione originaria.

Articolo 30, commi 1-14-bis, 14-quater e 14-quinques
(Contributi ai comuni per interventi di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile)

L'**articolo 30** prevede l'assegnazione, con decreto del MISE e a valere sul **Fondo Sviluppo e Coesione**, di contributi in favore dei comuni, per la realizzazione di progetti di **efficientamento energetico** e di **sviluppo territoriale sostenibile**, nel limite massimo di **500 milioni di euro** per l'**anno 2019** comunque commisurati alla popolazione dei comuni beneficiari.

Nel corso dell'esame in sede referente, è stato specificato che tra i progetti di efficientamento energetico rientrano, oltre agli interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, anche quelli **di edilizia residenziale pubblica**.

I contributi in questione sono corrisposti dal MEF, su richiesta del MISE, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). I comuni beneficiari del contributo sono tenuti a iniziare l'esecuzione delle opere pubbliche entro il **31 ottobre 2019**, a pena di decadenza automatica dall'assegnazione del contributo stesso. I comuni beneficiari verificano la **realizzazione** finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso un **sistema di monitoraggio**. Quanto al **procedimento di erogazione del contributo**, esso viene disposto: per il **50 per cento**, previa **richiesta** da parte del **MISE** sulla base dell'attestazione dell'ente beneficiario dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2019; per il saldo del restante **50 per cento**, su **autorizzazione** del MISE anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio dall'ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.

Sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari previsti dal TUEL i comuni beneficiari che ottemperino agli obblighi di pubblicazione dell'importo concesso dal MISE nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale. Il MISE, anche avvalendosi di società *in house*, effettua, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, **controlli a campione** sulle attività realizzate con i contributi di cui al provvedimento in esame, secondo modalità la cui definizione è demandata a un apposito Decreto Ministeriale (commi 1-14).

Il **comma 14-bis**, introdotto in sede referente, dispone, **dall'anno 2020**, l'implementazione del **programma** per la **realizzazione** dei **progetti** nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale

sostenibile di cui all'articolo in esame, con un rinvio a un **decreto del ministero dello sviluppo economico** per la **ripartizione** delle effettive disponibilità finanziarie, tra i comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti. Il comma prevede che i comuni beneficiari di tali contributi siano tenuti a **iniziare l'esecuzione dei lavori** entro il **15 maggio** di ciascun anno.

Il **comma 14-quater** dispone l'istituzione, presso il MEF, di un **Fondo, da ripartire** in misura pari al **50 per cento per ciascuna delle finalità di cui ai commi 14-bis e 14-ter**, al quale affluiscono, ai sensi del medesimo comma e del **comma 14-quinques**, le risorse dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, competitività e produttività, di cui all'articolo 1, comma 1091, della L. di bilancio 2018 (L. n. 205/2017).

A seguito del rinvio in Commissione, è stato chiarito che i comuni utilizzano il contributo per investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

In particolare, il **comma 1** demanda a un **decreto del Ministero dello sviluppo economico**, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, l'**assegnazione di contributi** in favore dei comuni, nel limite massimo di **500 milioni di euro** per l'anno **2019** e sulla base dei criteri individuati nel successivo comma 2, a valere sul **Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)**, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'**efficientamento energetico** e dello **sviluppo territoriale sostenibile**.

Come evidenziato nella relazione illustrativa, la norma, finalizzata a finanziare la realizzazione di progetti di miglioramento dell'efficienza energetica sul patrimonio edilizio pubblico e progetti di sviluppo territoriale sostenibile, si pone in linea con gli obiettivi di politica energetica nazionale ed europea (la Strategia Energetica Nazionale - SEN e gli obiettivi in tema ambientale al 2030), anche al fine di ridurre il consumo finale lordo di energia e di accelerare l'evoluzione verso gli **edifici a energia quasi zero**.

Il **comma 2** individua i criteri e i parametri per la quantificazione del contributo, in particolare prevedendo che esso sia attribuito a ciascun comune sulla base della **popolazione residente** alla data del **1° gennaio 2018**, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Più in dettaglio, la norma assegna:

- a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a **5.000** abitanti, un contributo pari a **50.000** euro;
- b) ai comuni con popolazione compresa tra **5.001** e **10.000** abitanti, un contributo pari a **70.000** euro;

- c) ai comuni con popolazione compresa tra **10.001** e **20.000** abitanti, un contributo pari a **90.000** euro;
- d) ai comuni con popolazione compresa tra **20.001** e **50.000** abitanti, un contributo pari a **130.000** euro;
- e) ai comuni con popolazione compresa tra **50.001** e **100.000** abitanti, un contributo pari a **170.000** euro;
- f) ai comuni con popolazione superiore compresa tra **100.001** e **250.000** abitanti, un contributo pari a **210.000** euro;
- g) ai comuni con popolazione superiore a **250.000** abitanti, un contributo pari a **250.000** euro.

Il **comma 3** specifica in dettaglio le misure alle quali i **contributi** di cui al comma 1 sono destinati. In particolare, si tratta di opere pubbliche in materia di:

- a) **efficientamento energetico**, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di **edilizia residenziale pubblica** (come specificato nel corso dell'esame presso le Commissioni V e VI), nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- b) **sviluppo territoriale sostenibile**, ivi compresi interventi in materia di **mobilità sostenibile**, nonché interventi per l'**adeguamento** e la **messa in sicurezza** di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'**abbattimento delle barriere architettoniche**.

Si fa notare che la disciplina dettata dall'articolo in esame appare analoga, per le modalità di riparto (in base alla popolazione comunale) e per una parte delle finalità perseguite (messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale) a quella prevista dai commi 107 e seguenti della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018).

I commi da 107 a 114 disciplinano l'assegnazione, entro il 10 gennaio 2019, di contributi da parte del Ministero dell'interno ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, per un limite complessivo di 400 milioni di euro, per favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. Sono stabiliti, inoltre, i criteri di assegnazione dei contributi, le modalità di erogazione, l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, inclusi i termini per l'eventuale revoca e riassegnazione dei contributi previsti. Si disciplinano altresì il monitoraggio e il controllo dei finanziamenti erogati e dell'esecuzione delle opere pubbliche.

In particolare, il comma 107 ha previsto l'assegnazione dei seguenti contributi ai comuni, in ragione della popolazione residente:

- 40.000 euro, per ogni comune con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti;
- 50.000 euro, per ogni comune con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti;
- 70.000 euro, per ogni comune con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti;

- 100.000 euro, per ogni comune con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti.

In attuazione del comma in esame è stato emanato il [D.M. Interno 10 gennaio 2019](#) che ha provveduto all'attribuzione a tutti i comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti di contributi nel limite complessivo di 394,49 milioni di euro, per l'anno 2019, secondo le tabelle di riparto (elaborate tenendo conto delle fasce di popolazione) contenute negli [allegati al decreto](#) medesimo.

Ulteriori risorse per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza del territorio e degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni, sono state dettate, sempre dalla legge di bilancio 2019, con i commi 134-148. Tali commi, per le finalità indicate, hanno previsto due distinti programmi – gestiti rispettivamente dalle singole regioni e dal Ministero dell'interno – finalizzati all'assegnazione ai comuni, per il periodo 2021-2033, mediante riparto effettuato dal soggetto gestore, di contributi per un importo complessivo di circa 8,1 miliardi di euro. Tali programmi rappresentano, nella sostanza, il prolungamento fino al 2033 di quanto previsto, fino al 2020, dai commi 853 e seguenti della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), che ha disposto, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per il triennio 2018-2020, a favore dei comuni, l'assegnazione di contributi nel limite complessivo di 850 milioni di euro per il triennio considerato.

Oltre alle procedure per la concessione dei contributi ai comuni, sono disciplinati l'utilizzo dei risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta nonché il monitoraggio degli investimenti effettuati.

Il **comma 4** specifica il perimetro all'interno del quale i comuni beneficiari dei contributi possono finanziare una o più opere pubbliche ai sensi del comma 3. In particolare, tali opere, ai fini del suddetto finanziamento:

- a) **non** devono aver già **ottenuto un finanziamento** a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
- b) devono essere **aggiuntive** rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019.

Il **termine** entro il quale i comuni beneficiari del contributo sono tenuti a iniziare l'esecuzione delle opere pubbliche di cui al comma 3 è individuato dal **comma 5**, il quale prevede che i comuni siano tenuti a **iniziare l'esecuzione** dei lavori entro il **31 ottobre 2019**.

Il **mancato rispetto** di tale termine da parte del comune determina, ai sensi del successivo **comma 9**, la **decadenza automatica** dall'assegnazione del contributo. Le relative risorse rientrano nella disponibilità del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

Il **comma 6** individua il **sogetto erogatore** del contributo, che è corrisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, su **richiesta** del Ministero dello sviluppo economico.

Il **comma 7** regola il **procedimento di erogazione del contributo**, che viene disposto:

- per il **50 per cento**, previa **richiesta** da parte del **MISE** sulla base dell'attestazione dell'ente beneficiario dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il termine di cui al comma 5 (31 ottobre 2019);
- per il saldo del restante **50 per cento**, su **autorizzazione** del MISE anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio di cui al successivo comma 11 (v. *infra*) dall'ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori. La norma specifica che l'ammontare del restante 50 per cento del contributo è determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, nel limite dell'importo del contributo di cui al comma 2 (su cui v. *infra*).

Il **comma 8** prevede che i contributi per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano siano erogati per il tramite delle autonomie speciali.

Ai sensi del **comma 10**, il comune beneficiario dà pubblicità dell'importo concesso dal Ministero dello sviluppo economico nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione "Opere pubbliche".

Il D.Lgs. 33/2013 prevede che nella *home page* dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente (art. 9). La sezione «Amministrazione trasparente» è organizzata in sottosezioni all'interno delle quali sono inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dalla legge (Tabella 1). Nella sottosezione «Opere pubbliche» le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate (art. 38).

L'art. 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), dispone che "Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni ... devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione «Amministrazione trasparente», con l'applicazione delle disposizioni di cui al

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.

Sul punto, si rinvia, inoltre, alla descrizione delle norme dettate in tema di trasparenza nelle erogazioni pubbliche dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza, L. n. 124/2017 (*cfr.* scheda relativa all’articolo 35 del provvedimento in esame).

Il comma 11 dispone che i comuni beneficiari monitorino la **realizzazione finanziaria, fisica e procedurale** delle **opere pubbliche** attraverso il **sistema di monitoraggio** di cui all’art. 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), classificando le opere sotto la voce “Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile – DL crescita”.

Il comma 703, lettera l) della legge n. 190/2014 prevede che ai fini della **verifica dello stato di avanzamento** della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del FSC, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al **sistema di monitoraggio unitario** di cui all'[articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

Il comma 12, considerata l’esigenza di semplificazione procedimentale, esonera dall’obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari di cui all’articolo 158 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) il comune beneficiario che ottemperi agli adempimenti informativi di cui al comma 10 (pubblicazione dell’importo concesso dal MISE nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito istituzionale).

Ai sensi dell’articolo 158 del TUEL, per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali è dovuta la presentazione del rendiconto all’amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell’esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell’intervento. L’inosservanza del termine di 60 giorni sopra citato, che ha carattere perentorio, comporta l’obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato. Ove il contributo attenga ad un intervento realizzato in più esercizi finanziari l’ente locale è tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.

Il comma 13 pone in capo al MISE l’effettuazione di controlli ulteriori rispetto ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso dei trasferimenti in favore dei Comuni. In particolare, si prevede che il MISE, anche avvalendosi di società *in house*, effettui, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, **controlli a campione** sulle attività

realizzate con i contributi di cui al provvedimento in esame, secondo modalità la cui definizione è demandata a un apposito decreto ministeriale.

Il **comma 14** dispone che agli oneri relativi alle **attività istruttorie e di controllo** derivanti dal presente articolo si provveda a valere sulle risorse di cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro 1.760.000.

Di seguito si riporta la tabella di riparto dei contributi, commisurati alla popolazione dei comuni beneficiari.

TABELLA DI RIPARTO

Tipologia	Enti	Importo	Totale
> 250.000	12	250.000	3.000.000
100.001-250.000	33	210.000	6.930.000
50.001-100.000	100	170.000	17.000.000
20.001-50.000	379	130.000	49.270.000
10.001-20.000	707	90.000	63.630.000
5.001-10.000	1.183	70.000	82.810.000
2.001-5.000	2.050	50.000	275.600.000
< 2.000	3.462		
	7.926		498.240.000

Il comma **14-bis**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, autorizza, dall'anno 2020, l'implementazione del **programma** per la **realizzazione** dei **progetti** descritti al comma 1 **dell'articolo** qui in esame (ossia i progetti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile), al fine di **stabilizzare** i **contributi in conto capitale** assegnati ai Comuni per tali interventi.

Il medesimo comma **14-bis** demanda poi a un **decreto del ministero dello sviluppo economico**, da emanarsi entro il 15 gennaio di ciascun anno a partire dall'anno 2020, la **ripartizione** delle effettive disponibilità finanziarie, tra i comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti, con assegnazione a ciascun comune di un contributo di pari importo.

Si prevede, poi, che i comuni beneficiari di tali contributi siano tenuti a **iniziare l'esecuzione dei lavori** entro il **15 maggio** di ciascun anno. Il mancato rispetto di tale termine da parte dei comuni comporta la **decadenza automatica** dall'assegnazione del contributo. Le relative risorse rientrano nella disponibilità del fondo di cui al successivo comma **14-quater** (su cui v. *infra*).

La norma dispone l'applicazione, per quanto compatibili, dei commi 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13 (su cui v. *supra*).

Il comma **14-quater** istituisce presso il MEF un Fondo per l'attuazione dei commi **14-bis** e **14-quater**, da ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalità di cui ai medesimi commi. Al Fondo in questione affluiscono tutte le risorse per contributi dall'anno 2020, **non ancora impegnate alla data 1° giugno 2019** – anziché del 1° aprile 2019 come previsto dal testo prima del **rinvio alle Commissioni di merito** - dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della L. di bilancio 2018 (L. n. 205/2017), di cui la norma dispone la corrispondente riduzione di pari importo.

Si ricorda in proposito che l'art. 1, comma 1091, della L. n. 205/2017 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un **Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività**, finalizzato a perseguire obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché ad accrescere la competitività e la produttività del sistema economico. Il Fondo, istituito con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, di 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, è destinato a finanziare: a) progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo del capitale immateriale funzionali alla competitività del Paese; b) il supporto operativo ed amministrativo alla realizzazione dei progetti finanziati ai sensi della lettera a), al fine di valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo.

Si segnala che dal medesimo Fondo vengono prelevate risorse per la copertura dell'articolo 38, comma 1-quaterdecies, che riconosce un finanziamento al comune di Alessandria per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Il comma **14-quater** dispone altresì la **nullità** degli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni descritte.

La norma autorizza infine il MEF ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma **14-quinques** prevede che le risorse rimaste disponibili **per l'anno 2019** sul medesimo Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività – dopo che siano state trasferite le risorse di cui al precedente comma **14-quater** - sono destinate a favore dei comuni compresi nella fascia demografica fino a 10.000 abitanti che hanno subito tagli dei trasferimenti del fondo di solidarietà comunale, per effetto delle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 95/2012 (c.d. *spending review*, che ha previsto un contributo alla finanza pubblica per gli

enti territoriali), applicate sulle quote di spesa relative ai servizi socio-sanitari assistenziali e ai servizi idrici integrati.

Il contributo spettante a ciascun comune è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **da emanare entro il 31 ottobre 2019 – come da modifica introdotta a seguito del rinvio alle Commissioni di merito** (il testo prima riportava la data, scaduta, del 31 gennaio 2019 - sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto del maggiore taglio, di cui al citato decreto-legge n. 95 del 2012, subito per effetto della spesa sostenuta per i servizi sociosanitari assistenziali e idrici integrati coperta con entrate ad essi direttamente riconducibili. Ai fini del riparto, si considerano solo i comuni per quali l'incidenza sulla spesa corrente media risultante dai certificati ai rendiconti del triennio 2010- 2012 supera il 3 per cento, nel caso dei servizi socio-sanitari assistenziali, e l'8 per cento, nel caso dei servizi idrici integrati.

In seguito al rinvio alle Commissioni di merito, è stato precisato che **i comuni beneficiari utilizzano il predetto contributo per investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.**

• **Il quadro normativo nazionale ed europeo sulla programmazione in materia di efficienza energetica**

Il [D.Lgs. n. 102/2014](#), attuativo della Direttiva sull'efficienza energetica 2012/27/UE, reca gli obiettivi di risparmio energetico che il nostro Paese si prefigge di raggiungere al 2020 e i relativi obblighi di programmazione e resocontazione alle Istituzioni europee circa i risparmi conseguiti dal nostro Paese in termini di efficienza energetica.

In particolare, l'articolo 3 del decreto legislativo fissa come obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico cui concorrono le misure del decreto stesso, la riduzione dei consumi di energia primaria, entro l'anno 2020, di 20 Mtep (milioni di tonnellate equivalenti di petrolio), pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep) di energia finale primaria, conteggiati a partire dal 2010, con una riduzione dei predetti consumi del 24% rispetto allo scenario inerziale. Al 2020, il consumo programmato in termini energia primaria è dunque di 158 Mtep e di 124 Mtep in energia finale.

Gli obiettivi fissati dall'[articolo 3 del D.Lgs. n. 102/2014](#) trovano riproposizione nei Documenti programmatori, quali il [Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, PAEE](#).

Il medesimo [D.Lgs. n. 102/2014](#), all'articolo 7, individua poi i meccanismi per il raggiungimento dell'obiettivo minimo obbligatorio di risparmio energetico, in ossequio a quanto previsto dalla [Direttiva 2012/27/UE \(articolo 7\)](#). Tale obiettivo consiste in un risparmio di 25,5 Mtep di energia finale cumulato da conseguire negli anni 2014-2020.

A garanzia del raggiungimento dei predetti obiettivi, il [D.Lgs. n. 102/2014](#) dispone, a partire dal 2014 e successivamente ogni 3 anni, l'approvazione del [Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, PAEE](#) da parte del Ministro dello

sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, e su proposta dell'ENEA, e la sua trasmissione alla Commissione europea

Il PAEE comprende: le misure significative per il miglioramento dell'efficienza energetica; i risparmi di energia conseguiti e attesi, inclusi quelli nella fornitura, trasmissione e distribuzione dell'energia nonché negli usi finali della stessa, in vista del conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica al 2020 (riduzione di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010); le stime aggiornate sul consumo di energia primaria previsto al 2020); un esame qualitativo riguardante lo sviluppo attuale e futuro del mercato dei servizi energetici.

Il medesimo Decreto prevede, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'approvazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, su proposta di ENEA, e la trasmissione alla Commissione UE, di una [Relazione annuale sui progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica](#). L'ultima relazione disponibile è quella inviata nel 2018.

Infine, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministero dello sviluppo economico, su proposta del GSE, è tenuto ad approvare e trasmettere alla Commissione, una [Relazione annuale sulla cogenerazione in Italia](#). L'ultima relazione disponibile è quella inviata nel 2018.

Posti gli obiettivi 2020 di risparmio ed efficientamento energetico, legislativamente prefissati dal D.Lgs. n. 102/2014, la [nuova Strategia energetica nazionale \(SEN 2017\)](#), documento programmatico in materia energetica adottato dal Governo ([D.M. 10 novembre 2017](#)), in coerenza con la [Road Map europea](#), ha prefissato ulteriori obiettivi al 2030. Il *target* previsto al 2030 è un risparmio di 10 Mtep con una riduzione dei consumi di energia finali da tendenziali 118 Mtep (al 2030) a 108 Mtep (al 2030).

La nuova SEN prevede, inoltre, un'accelerazione nella decarbonizzazione del sistema energetico, a partire dall'uso del carbone nell'elettrico per intervenire gradualmente su tutto il processo energetico, per conseguire rilevanti vantaggi ambientali e sanitari e contribuire al raggiungimento degli obiettivi europei. La SEN 2017 si prefigge obiettivi congruenti, sul piano sistematico, con le indicazioni programmatiche contenute nel pacchetto di misure legislative [Clean Energy for All Europeans](#) (cd. *Winter package*), presentato a fine 2016 dalla Commissione Europea, e poi approvato in via definitiva a fine 2018. Il pacchetto è composto dai seguenti atti legislativi:

[Regolamento UE n. 2018/1999](#) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 (recentemente pubblicato in GUCE 21 dicembre 2018) sulla **governance dell'Unione dell'energia**;

[Direttiva UE 2018/2002 \(cd. Direttiva EED\)](#) sull'**efficienza energetica** che modifica la [Direttiva 2012/27/UE](#);

[Direttiva UE 2018/2001](#) sulla promozione dell'uso dell'energia da **fonti rinnovabili**;

[Direttiva \(UE\) 2018/844](#) che modifica la [direttiva 2010/31/UE](#) sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Direttiva EPBD-*Energy Performance of Buildings Directive*).

Il [Regolamento UE n. 2018/1999](#) delinea le seguenti **cinque "dimensioni"**- assi fondamentali dell'Unione dell'energia: **sicurezza energetica**; mercato interno dell'energia; **efficienza energetica**; decarbonizzazione; ricerca, innovazione e competitività e, a tal fine, delinea istituti e procedure **volte a conseguire gli obiettivi** dell'Unione fissati per il **2030 in materia di energia e di clima**.

Per quanto riguarda in particolare l'**efficienza energetica**, la [nuova Direttiva 2018/2002/UE](#), che modifica la [Direttiva 2012/27/UE](#), pone come obiettivo prioritario dell'**Unione** un miglioramento dell'efficienza energetica del 32,5% al 2030 rispetto allo scenario inerziale (articolo 1). Tale miglioramento è espresso in termini di consumo di energia primaria e/o finale. Pertanto, l'obiettivo del 32,5 % si traduce, secondo la Direttiva (cfr. considerando n. 6) in un livello massimo di consumo nell'Unione al 2030 pari a 1.273 Mtep di energia primaria e a 956 Mtep di energia finale. Dunque, gli Stati membri devono stabilire il proprio contributo tenendo conto del fatto che nel 2030 il consumo energetico dell'Unione non deve superare 1.273 Mtep di energia primaria e/o 956 Mtep di energia finale (cfr. articolo 7 della Direttiva).

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi del *Clean energy package* per il 2030, gli Stati membri **devono notificare alla Commissione europea, entro il 31 dicembre 2019** e successivamente ogni dieci anni, un Piano nazionale integrato per l'energia e il clima. Il primo Piano copre appunto il periodo 2021-2030. Il **Piano deve comprendere una serie di contenuti**, tra essi la **descrizione degli obiettivi**, traguardi e contributi nazionali relativi alle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia.

In data 8 gennaio 2019, è stata inviata alla Commissione europea la [proposta di Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030](#). Nelle tabelle seguenti – tratte dalla Proposta di PNIEC - sono illustrati i principali obiettivi del PNIEC al 2030, su rinnovabili, efficienza energetica ed emissioni di gas serra e le principali misure previste per il raggiungimento degli obiettivi del Piano. Gli obiettivi risultano più ambiziosi di quelli delineati nella SEN 2017. Inoltre, si segnala che nel Disegno di Legge di delegazione europea 2018, in corso di esame al Senato ([A.S. 944](#)), è prevista, all'art. 21, la delega al Governo per il recepimento della [Direttiva \(UE\) 2018/844](#) che modifica la [direttiva 2010/31/UE](#) sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Direttiva EPBD-*Energy Performance of Buildings Directive*).

In particolare con riferimento a tale direttiva, si segnala che essa si pone come obiettivo generale quello di **promuovere una maggiore diffusione dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici**, al fine di ottenere riduzioni delle emissioni di gas serra (di almeno il 40 % entro il 2030 rispetto al 1990) e contribuire al tempo stesso ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. L'Unione si è altresì impegnata a elaborare un **sistema energetico**

decarbonizzato e ad alta efficienza entro il 2050 e al parco immobiliare è riconducibile circa il 36 % di tutte le emissioni di CO₂ nell'Unione.

Si espongono di seguito alcune delle novità introdotte dalla Direttiva in questione. L'**articolo 1** della direttiva introduce nella Direttiva 2010/31/CE un nuovo articolo *2-bis* che disciplina la **strategia di ristrutturazione a lungo termine**. La **finalità** della Strategia è **ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050**, facilitando la trasformazione in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero.

Le azioni che devono essere comprese nelle strategie nazionali di ristrutturazione a lungo termine comprendono, in base alla Direttiva 2012/27/UE, politiche e azioni volte a stimolare ristrutturazioni degli edifici profonde ed efficaci in termini di costi, ottenibili per fasi. La nuova Direttiva integra tale disposto, stabilendo, tra l'altro, che all'interno delle Strategie nazionali possa essere contemplata **l'introduzione di un sistema facoltativo di "passaporto" di ristrutturazione degli edifici**.

Il nuovo articolo *2-bis* impone altresì agli Stati membri di facilitare l'accesso a **meccanismi appropriati di sostegno agli investimenti nelle ristrutturazioni**, tra i quali l'uso di fondi pubblici per stimolare investimenti privati supplementari o reagire a specifici fallimenti del mercato; fornire strumenti di consulenza accessibili e trasparenti, come sportelli unici per i consumatori, denominati "*one-stop-shop*".

L'articolo 1 della Direttiva interviene anche sulla disciplina, contenuta nell'articolo 6 della Direttiva 2010/31/UE, sui requisiti minimi di prestazione energetica degli **edifici di nuova costruzione**, introducendovi la previsione che gli Stati membri debbono altresì garantire che, **prima dell'inizio dei lavori di costruzione, si tenga conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili**. I sistemi alternativi ad alta efficienza vengono ora genericamente richiamati e non recano più una indicazione tassativa e vincolante come nel testo originario della Direttiva 2010/31/UE.

Parimenti, per quanto concerne gli **edifici oggetto di ristrutturazione importante**, l'articolo 1 della Direttiva, attraverso una novella all'articolo 7 della Direttiva 2010/31/UE, prescrive che gli Stati membri incoraggino **sistemi alternativi ad alta efficienza**, nella misura in cui è tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile, e **prendano in considerazione le questioni del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all'intensa attività sismica**.

La Direttiva, tra l'altro, ha altresì modificato l'Allegato I della Direttiva del 2010/31/UE sui criteri e la metodologia di calcolo della prestazione energetica di un edificio. Essa è determinata sulla base del consumo di energia calcolato o effettivo e riflette l'uso normale di energia dell'edificio per **tutte le seguenti attività: riscaldamento degli ambienti, rinfrescamento degli ambienti, produzione di acqua calda per uso domestico, ventilazione, l'illuminazione incorporata e altri sistemi tecnici per l'edilizia**. Nel testo originario si faceva riferimento al solo riscaldamento e il rinfrescamento (energia necessaria per evitare un surriscaldamento).

• **Le detrazioni fiscali per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica - l'ecobonus**

Il [Decreto legge n. 63/2013](#) ha potenziato il precedente regime di detrazioni fiscali per gli **interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici**.

Sempre in recepimento di quanto disposto dalla Direttiva 2010/31/UE, l'articolo 5 del D.L. n. 63/2013, ha introdotto nel D.Lgs. n. 192/2005 l'articolo 4-*bis* (edifici ad energia quasi zero) il quale prevede che:

- a partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero;
- dal 1° gennaio 2021 la disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione.

Tale norma ha altresì introdotto la previsione della definizione - con decreto del Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 giugno 2014 - del Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero da trasmettersi alla Commissione europea. Il Piano d'azione comprende, tra l'altro: le politiche e le misure finanziarie o di altro tipo previste per promuovere gli edifici a energia quasi zero, comprese quelle sulle misure nazionali per l'uso delle fonti rinnovabili; l'individuazione, sulla base dell'analisi costi-benefici, di casi specifici per i quali non si applica l'obbligo per gli edifici di nuova costruzione di essere ad energia quasi zero; d) gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015.

Il Decreto interministeriale 19 giugno 2017 ha approvato il «Piano d'azione nazionale per incrementare gli edifici ad energia quasi zero».

Le detrazioni per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica sono state poi, via via, prorogate di un anno, dalla [Legge n.147/2013](#) (Legge di stabilità per il 2014, articolo 1, comma 139), dalla legge di stabilità 2015 ([articolo 1, comma 47 della legge n. 190 del 2014](#)) e dalla legge di stabilità per il 2016 ([articolo 1, comma 74 della legge n. 208 del 2015](#)), con la **Legge di bilancio 2017** ([legge n. 232/2016](#)), con la legge di bilancio per il 2018 ([legge n. 205/2017](#)) e, infine, con la **legge di bilancio 2019** (legge n. 145/2018, articolo 1, comma 67, lettere a)b)).

In particolare, tale legge proroga al 2019 la detrazione per interventi di efficienza energetica, nonché le **detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia**⁸.

⁸ Per ulteriori informazioni si rinvia al *dossier* predisposto dal MEF – Dipartimento Finanze "[Il Fisco nella legge di Bilancio 2019](#)" e al Dossier dell'Agenzia delle entrate "[Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali](#)" di marzo 2019.

Articolo 30, comma 14-ter *(Interventi vari)*

Il **comma 14-ter, dell'articolo 30** introdotto durante l'esame in sede referente, reca una serie di disposizioni che incidono su ambiti diversi.

I periodi dal primo al settimo disciplinano l'assegnazione annuale, a decorrere dal 2020, di contributi ai comuni con meno di 1.000 abitanti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività. A tale finalità (in base al periodo ottavo) è destinato il 60% della metà delle risorse previste dal comma 14-*quater*. Il restante 40% è invece destinato, per quanto disposto dai periodi nono e decimo, a promuovere l'adozione di specifiche strategie di intervento sulla situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana.

Viene inoltre prevista la nomina, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Commissario straordinario per la viabilità in Valtellina (periodi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo).

A seguito del **rinvio in Commissione**, la disposizione è stata modificata al fine di **precisare** che la possibilità per il Commissario di avvalersi di strutture delle amministrazioni interessate nonché di società controllate dalle medesime amministrazioni avviene **sulla base di apposite convenzioni e nell'ambito delle risorse disponibili** a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sono altresì apportate alcune modifiche alla disciplina, dettata dall'art. 61 del D.L. 50/2017, per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021 (quattordicesimo periodo).

Finalità (primo periodo)

La finalità della norma in esame, enunciata nel primo periodo della stessa, è quella di stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la **messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche** a beneficio della collettività.

Per tale finalità, il primo periodo del comma in esame autorizza l'**avvio, dall'anno 2020, di un programma pluriennale** per l'implementazione degli

interventi di cui all'art. 1, comma 107, della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018).

Si ricorda che il **comma 107 dell'art. 1 della L. 145/2018** ha previsto l'assegnazione, entro il 10 gennaio 2019, di **contributi** da parte del Ministero dell'interno **ai comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti**, per un limite complessivo di 400 milioni di euro, per favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. Nello stesso comma e nei successivi commi 108-114 sono altresì stabiliti i criteri di assegnazione dei contributi, le modalità di erogazione, l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, inclusi i termini per l'eventuale revoca e riassegnazione dei contributi previsti, e sono inoltre disciplinati il monitoraggio e il controllo dei finanziamenti erogati e dell'esecuzione delle opere pubbliche.

In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il [D.M. Interno 10 gennaio 2019](#) che ha provveduto all'attribuzione a tutti i comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti di contributi nel limite complessivo di 394,49 milioni di euro, per l'anno 2019, secondo le tabelle di riparto (elaborate tenendo conto delle fasce di popolazione) contenute negli [allegati al decreto](#) medesimo.

Per un'analisi dettagliata delle disposizioni richiamate si rinvia alla [scheda di lettura dei commi 107-114](#) contenuta nel volume I del dossier relativo alla legge di bilancio 2019.

Si fa notare che sulle disposizioni citate sono recentemente intervenuti:

- l'art. 8-ter, comma 3, del D.L. 29 marzo 2019, n. 27, che ha incluso, tra gli interventi a cui sono destinate le risorse previste dal comma 107, anche “gli interventi previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 2018, finalizzati al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo *Xylella fastidiosa*”;
- i [commi 25 e 26 dell'art. 1 del D.L. 32/2019](#) (c.d. decreto-legge sblocca cantieri), che hanno disposto il differimento dei termini ivi previsti (in particolare quello relativo all'inizio dell'esecuzione dei lavori, che viene differito al 10 luglio 2019) e disciplinato altresì le modalità di affidamento dei lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (c.d. lavori sottosoglia).

Si fa notare che, nonostante la finalità enunciata sia quella di stabilizzare (nel tempo) l'implementazione degli interventi di cui al citato comma 107, in realtà l'ambito di applicazione del comma in esame differisce da quello previsto dal richiamato comma 107, sia per i settori di intervento (il comma in esame contempla anche interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, mentre non fa riferimento agli interventi per il contenimento della diffusione dell'organismo nocivo *Xylella fastidiosa*) che per i soggetti destinatari (che sono i comuni con meno di 1.000 abitanti, per quanto previsto dal secondo periodo del comma in esame e non, come prevede il comma 107, tutti i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti).

Riparto delle risorse tra i comuni (secondo periodo)

Per le finalità suindicate, il secondo periodo del comma in esame prevede che, **dall'anno 2020**, le effettive disponibilità finanziarie sono ripartite, **con decreto del Ministero dell'Interno**, da emanarsi entro il 15 gennaio di ciascun anno.

Le somme individuate dal decreto di riparto sono destinate **ai comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti**, assegnando a ciascun comune un **contributo di pari importo**.

Si fa notare che le “effettive disponibilità finanziarie” a cui fa riferimento il periodo in esame sembrano essere quelle derivanti dal riparto del Fondo istituito dal comma 14-*quater*.

Tale comma prevede che il 50% delle risorse del fondo citato sia destinato all'attuazione del comma 14-*ter*.

Si fa altresì notare che, in base al disposto dell'ottavo periodo del comma in esame, **solo il 60% delle risorse derivanti dal comma 14-*quater*** (cioè solo il 60% del 50% delle risorse del Fondo) è **destinato agli interventi in questione**, poiché (in base al nono periodo) il restante 40% è destinato all'adozione di specifiche strategie di intervento sulla situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana.

Termine per l'inizio dei lavori (terzo periodo)

Il terzo periodo del comma in esame dispone che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori **entro il 15 maggio di ciascun anno**.

Revoca dei contributi (quarto periodo)

Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il quarto periodo del comma in esame prevede, rispettivamente, la **revoca totale o parziale del contributo entro il 15 giugno** di ciascun anno, con decreto del Ministero dell'interno.

Utilizzo delle somme revocate (periodi quinto e sesto)

In base al quinto periodo, le somme derivanti dalla revoca dei contributi sono assegnate, con il medesimo decreto previsto dal periodo precedente, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al presente comma, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero.

Il sesto periodo dispone che i **comuni beneficiari della riassegnazione di contributi revocati** sono tenuti ad **iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre** di ciascun anno.

Modalità di erogazione dei contributi e di monitoraggio e controllo degli interventi (settimo periodo)

Il settimo periodo prevede che, per gli interventi finanziati dal comma in esame, si applicano le modalità di erogazione dei contributi e di monitoraggio e controllo degli interventi previste, per i contributi assegnati dal comma 107 della L. 145/2018, dai successivi commi 110, 112, 113 e 114.

Il comma 110 stabilisce che i contributi sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50% previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 112, e per il restante 50% previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Il comma 112 prevede che il monitoraggio delle opere pubbliche finanziate è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019».

Il successivo comma 113 dispone che il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto di contribuzione.

Il comma 114, infine, prevede che i comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione Opere pubbliche, e che il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Filoni di intervento (periodi ottavo, nono e decimo)

In base ai periodi ottavo e nono, le risorse derivanti dal riparto previsto dal comma 14-*quater* sono così ulteriormente ripartite (sempre a decorrere dall'anno 2020):

- per un ammontare pari al **60 per cento** sono destinate alle finalità previste dal primo periodo, vale a dire **messa in sicurezza** di scuole, strade, edifici pubblici, patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche;
- per il restante **40 per cento** sono destinate per la finalità (prevista dall'art. 10, lettera d), della L. 88/2009) di promuovere l'adozione di specifiche **strategie di intervento sulla situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana**.

Il decimo periodo dispone che, in sede di Conferenza Stato-Regioni, è definito il **riparto delle risorse fra le Regioni interessate** e sono stabilite le **misure a cui esse sono destinate** tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili - PM10 (per il quale è aperta la procedura di infrazione n. 2014/2147) e dei valori limite relativi al biossido di azoto - NO₂ (per il quale è aperta la procedura di infrazione n. 2015/2043), nonché della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE.

Tale riparto sembra riferirsi alla sola quota del 40% prevista dal periodo precedente, vale a dire alle sole risorse destinate alla lotta all'inquinamento nella pianura padana.

L'applicazione in Italia della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria, recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. 155/2010, è oggetto delle succitate due procedure di infrazione ancora pendenti nei confronti dell'Italia.

In merito alla **procedura d'infrazione n. 2014/2147**, relativa al superamento dei valori di polveri sottili (PM10) nell'ambiente, la Commissione europea ha inviato una prima lettera di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, il 10 luglio 2014, e un'ulteriore lettera di costituzione in mora il 16 giugno 2016, procedendo quindi il 27 aprile 2017 alla trasmissione di un parere motivato. Infine, il 13 ottobre 2018, la Commissione europea ha presentato [ricorso](#) presso la Corte di giustizia dell'UE in cui lamenta che i dati ottenuti sulla concentrazione di PM10 nell'aria dimostrano l'esistenza di una "violazione sistematica e continuata" della direttiva nonché che i piani per la qualità dell'aria, adottati in seguito al superamento dei valori limite di concentrazione di PM10, "non permettono né di conseguire detti valori limite, né di limitare il loro superamento al periodo il più breve possibile".

Relativamente alla **procedura d'infrazione n. 2015/2043**, con riferimento ai valori massimi di biossido di azoto (NO₂) che risultano superati in 12 zone, si ricorda che la stessa è stata aperta con l'invio della lettera di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 258 del TFUE il 28 maggio 2015. Quindi, il 15 febbraio 2017 la Commissione ha inviato un parere motivato esortando l'Italia a conformarsi alla normativa europea. Il successivo 7 marzo 2019, la Commissione ha, quindi, deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'UE, invitandola a rispettare i valori limite previsti dalla legislazione dell'Unione.

In particolare, la Commissione ha invitato l'Italia a rispettare i valori limite convenuti sulla qualità dell'aria e ad adottare misure adeguate per ridurre i livelli di inquinamento in dieci agglomerati in cui risiedono circa 7 milioni di persone. In proposito, la Commissione europea ha evidenziato come i valori limite di NO₂ stabiliti dalla legislazione dell'UE in materia di qualità dell'aria ambiente (direttiva 2008/50/CE) avrebbero dovuto essere rispettati già nel 2010. Peraltro, il ricorso si inserisce nel seguito di azioni analoghe adottate nei confronti di Francia, Germania e Regno Unito nel maggio 2018 per mancato rispetto dei valori limite di NO₂ e per aver omesso di prendere misure appropriate per ridurre al minimo i periodi di superamento.

In risposta all'[interrogazione 5-01664](#), resa nella seduta del 30 aprile 2019, il rappresentante del Governo ha ricordato – con riferimento al superamento dei valori limite per il PM10 e il biossido di azoto che ha determinato l'apertura delle citate procedure di infrazione – che “tale situazione di criticità è però differenziata sul territorio nazionale: infatti, mentre per le Regioni del centro-sud il mancato rispetto dei valori limite è localizzato in piccole aree, appartenenti per lo più ai principali centri urbani, nell'area del Bacino Padano i superamenti, anche per le caratteristiche orografiche e le condizioni meteorologiche, sono diffusi su tutto il territorio. Le Regioni del Bacino Padano, attraverso un'intensa collaborazione reciproca ed un continuo confronto con il Ministero dell'ambiente, sono da tempo impegnate ad attuare attività comuni volte al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di qualità dell'aria posti a maggiore tutela della salute dei cittadini dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali di riferimento. Ciò nonostante, l'impegno delle sole Amministrazioni regionali e locali non è stato sufficiente a risolvere il problema. Di conseguenza, fermo restando che la vigente normativa attribuisce alle Regioni la competenza primaria in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria, e quindi anche in materia di elaborazione di Piani di risanamento e adozione di misure di intervento, l'azione del Ministero dell'ambiente è stata mirata a garantire un costante e fondamentale supporto alle Amministrazioni locali”. Tra le iniziative richiamate nella risposta vi sono le attività previste dal primo Accordo del Bacino Padano sottoscritto nel 2013 e il fatto che nel 2017 “è stato sottoscritto un nuovo Accordo del Bacino Padano, mirato ad affrontare in modo esteso i problemi comuni alle quattro Regioni per le quali l'intervento nazionale di coordinamento e supporto risultava decisivo”. Nella stessa risposta viene inoltre sottolineato che “al fine di affrontare in modo ancora più incisivo l'annoso problema della qualità dell'aria, è stato intrapreso un dialogo con i Ministeri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e trasporti e delle politiche agricole, volto alla predisposizione di uno specifico Accordo per promuovere strategie di intervento nei settori maggiormente responsabili delle emissioni inquinanti. Nel dicembre del 2018 è stato, a tal fine, istituito un Gruppo di lavoro per la qualità dell'aria con i predetti Ministeri, con l'obiettivo di individuare misure nazionali che possano supportare concretamente le Regioni nel processo di miglioramento della qualità dell'aria”.

Ulteriori elementi di informazione sono stati forniti dal Ministro dell'ambiente nel corso dell'[audizione, tenutasi nella seduta della Commissione Ambiente del 29 maggio 2019](#).

Commissario straordinario per la viabilità in Valtellina (periodi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo)

Finalità

Il periodo undicesimo del comma in esame reca disposizioni finalizzate a fronteggiare le criticità dei collegamenti viari tra la Valtellina e il capoluogo regionale, nonché a programmare immediati interventi di riqualificazione, miglioramento e rifunzionalizzazione della rete viaria, diretti a conseguire idonei standard di sicurezza stradale e adeguata mobilità.

Decreto di nomina del Commissario

Per tali finalità viene prevista l'emanazione, **entro 60 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di un apposito **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** con cui si provvede alla **nomina di un Commissario straordinario**.

Relativamente alle **modalità di emanazione** del decreto, viene stabilito che lo stesso è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale della Lombardia e con il Presidente della Provincia di Lecco.

Compiti del Commissario

La stessa disposizione individua i compiti affidati al Commissario, a cui è affidato l'incarico di **sovrintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi** sulla rete viaria, in particolare nella tratta Lecco-Sondrio lungo la strada statale 36, in gestione all'ANAS, nonché la ex strada statale 639 e la strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco.

La necessità di risolvere le criticità esistenti nei tratti indicati “anche con un commissario straordinario” è stata recentemente sollevata dai presentatori dell'[interpellanza urgente 2/00376](#), svolta nel corso della [seduta del 31 maggio 2019](#). Nel rispondere a tale interpellanza, il rappresentante del Governo ha sottolineato che la strada statale 36 “è una strada extra urbana di particolare rilevanza per le connessioni viabili lombarde, in quanto collega in maniera esclusiva le province di Milano, di Monza, della Brianza, di Lecco e di Sondrio” e che le principali problematiche “riguardano il tratto carreggiata nord dal km 28+200 al km 28+600” in cui si registra un'elevata incidentalità. Relativamente alla soluzione di tali problematiche, lo stesso rappresentante ha ricordato che “ANAS ha spiegato che la presenza di due viadotti per l'attraversamento del torrente Bevera e del fiume Lambro rende il tratto in questione difficilmente modificabile; infatti, non potendosi procedere all'innalzamento della quota del ponte, dal punto di vista progettuale, l'unica soluzione consisterebbe nella creazione di un tracciato in variante, per ridurre la pendenza e aumentare il raggio di curvatura. Tale soluzione necessita di lunghi tempi progettuali, di risorse economiche ed espropri di alcuni terreni privati”. Nella stessa risposta si sottolinea altresì che, in conseguenza della frana avvenuta il 25 aprile 2019, si è reso necessario disporre la chiusura (per alcuni giorni) dell'arteria stradale al chilometro 67 e la deviazione del relativo traffico sulla sottostante strada provinciale 72.

Nella stessa risposta viene evidenziato che per gli interventi di manutenzione straordinaria da parte di ANAS relativi alla SS 36 “sono attivi 18 cantieri per un importo di 35,69 milioni di euro e in fase di attivazione 14 cantieri per un importo di 28,33 milioni di euro”.

Compenso del Commissario

Con lo stesso decreto, in base al periodo dodicesimo del comma in esame, è inoltre disciplinato l'eventuale compenso del Commissario con oneri a **carico del quadro economico degli interventi** da realizzare o completare e nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 15, comma 3, del D.L. 98/2011.

La richiamata disposizione stabilisce, in estrema sintesi, che il compenso dei commissari è composto da una parte fissa (che non può superare i 50 mila euro annui) e da una parte variabile strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale (che non può superare i 50 mila euro annui).

Ulteriori disposizioni

Il dodicesimo periodo dispone altresì che con il medesimo decreto sono anche stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione delle opere.

Il dodicesimo periodo dispone che il Commissario può avvalersi di strutture delle amministrazioni interessate nonché di società controllate dalle medesime amministrazioni.

A seguito del **rinvio in commissione**, la disposizione è stata modificata al fine di **precisare** che la possibilità per il Commissario di avvalersi di tali strutture e società avviene **sulla base di apposite convenzioni e nell'ambito delle risorse disponibili** a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Disciplina degli interventi necessari per gli eventi sportivi di sci alpino (periodo quattordicesimo)

Il quattordicesimo periodo del comma in esame apporta alcune modifiche alla disciplina, dettata dall'art. 61 del D.L. 50/2017, per la realizzazione del progetto sportivo delle **finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino**, che si terranno a **Cortina d'Ampezzo**, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021.

Al fine di assicurare la realizzazione del citato progetto, l'art. 61 del D.L. 50/2017 ha previsto la nomina di un commissario con il compito di provvedere alla predisposizione e all'approvazione di un piano degli interventi necessari.

In attuazione di tali disposizioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 ottobre 2017 si è provveduto alla nomina del Commissario nella persona dell'ing. Luigivalerio Sant'Andrea. Successivamente sono stati emanati [decreti commissariali](#) di approvazione di stralci del piano degli interventi.

Una sintesi dell'attività svolta, dei tempi di attuazione del programma e delle risorse economiche è contenuta nella [relazione annuale](#) (prevista dall'art. 61, comma 10, del D.L. 50/2017) trasmessa al Parlamento nel febbraio 2019.

Si fa notare che la disciplina in questione è stata recentemente modificata dal comma 12-*quinquies* dell'art. 4 del D.L. 32/2019 che ha prorogato al 31 gennaio

2021 (il termine previgente era il 31 dicembre 2019) la consegna delle opere previste dal piano degli interventi approvato dal Commissario e si è previsto che il Commissario cessi dalle sue funzioni il 31 dicembre 2021, invece che alla consegna delle opere previste nel piano approvato dal medesimo Commissario.

La **lettera a)** della norma in esame modifica la disciplina in questione (con una novella integrativa al comma 6 dell'art. 61 del D.L. 50/2017) stabilendo che **agli interventi del piano** (degli interventi) approvato si applicano le disposizioni in materia di **valutazione di incidenza (VINCA)** previste dall'art. 5, commi 9 e 10, del D.P.R. 357/1997 per gli interventi che interessano territori rientranti nelle aree protette della rete "Natura 2000".

Si ricorda che l'art. 5 del D.P.R. 357/1997 stabilisce, in estrema sintesi, che ogni piano, progetto o intervento, che può avere un'incidenza significativa negativa sui siti della rete europea "Natura 2000", deve essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza.

Il citato comma 9 dispone che, qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente.

In base al comma 10, invece, qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

La **lettera b)** modifica il comma 21 dell'art. 61 del D.L. 50/2017 al fine di disporre la **proroga** dal 31 dicembre 2019 **al 31 gennaio 2021** del termine per la **consegna delle opere**, una volta sottoposte a collaudo tecnico, **connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno**.

Si ricorda che il termine in questione, previsto dal comma 21, fa riferimento al piano di interventi predisposto dal Commissario di cui al comma 13. Tale comma, sempre al fine di assicurare la tempestiva realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, ha nominato il presidente *pro tempore* della società ANAS S.p.a. commissario per la individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno, di competenza della medesima società.

Tutte le informazioni su tale piano degli interventi sono disponibili nel sito web <http://www.anaspercortina2021.it/>.

Si fa notare che la norma in esame consente di allineare il termine per la consegna delle opere in questione alle nuove scadenze previste dal D.L. 32/2019.

Articolo 32, commi 17-bis-17-quinquies
(Utilizzo congiunto dell'emblema dello Stato
e del segno distintivo Made in Italy - SOPPRESSO)

A seguito del **rinvio del provvedimento in Commissione**, sono stati **soppressi i commi 17-bis-17-quinquies**, come introdotti in sede referente, i quali disciplinavano le condizioni per l'**utilizzo dell'emblema dello Stato** in congiunzione **con la dizione *Made in Italy*** (commi 17-bis e 17-ter); operavano abrogazioni ad una serie disposizioni, talune delle quali volte alla tutela del "*Made in Italy*", rimaste inattuatae o oggetto di censure presso le Istituzioni europee (comma 17-*quater*); nonché apportavano alcune modifiche alla disciplina volta a sanzionare la falsa indicazione di origine italiana o della stampigliatura *made in Italy*, di cui ai commi 49 e 49-bis della legge n. 350/2003, prevedendo in suo luogo la punibilità della falsa indicazione di origine dei prodotti *tout court*; veniva inoltre apportata una modifica al comma 49-ter, al fine di rendere incondizionata l'applicabilità della confisca amministrativa nel caso di violazione del comma 49-bis (17-*quinquies*).

Articolo 38, commi 1, 1-bis-1-sexies e comma 2 (Debiti enti locali – Roma)

L'**articolo 38** dispone il **trasferimento a Roma capitale** della titolarità dei **crediti** e del **piano di estinzione dei debiti** della Gestione commissariale del Comune di Roma. Dispone inoltre l'iscrizione in bilancio, a fronte dei crediti, di un **adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità**, nonché l'attribuzione a Roma Capitale delle **risorse necessarie** a far fronte al piano di estinzione dei debiti. L'articolo prevede infine la **facoltà** per Roma Capitale di **concedere delle anticipazioni** per far fronte a eventuali carenze temporanee di cassa della Gestione commissariale.

I **commi aggiuntivi da 1-bis a 1-sexies**, inseriti durante l'esame da parte delle Commissioni riunite, disciplinano le iniziative necessarie all'**accollo da parte dello Stato del prestito obbligazionario** di Roma Capitale denominato *RomeCity* 5,345 per cento.

L'[articolo 1, commi 922-930 e 932 della legge di bilancio 2019](#) ha disciplinato la **definitiva individuazione della massa passiva** del debito riferibile alla Gestione commissariale del Comune di Roma e all'estinzione dei debiti oggetto di ricognizione, al fine di giungere alla conclusione delle attività straordinarie della Gestione commissariale stessa. Sono pertanto state introdotte disposizioni che puntano a chiarire l'attribuzione in capo alla gestione commissariale di alcune poste relative al debito finanziario (commi 922-924)⁹ e al debito commerciale, in particolare riferito a indennizzi derivanti da espropri (commi 925-926). Infine, è stato posto il termine perentorio di 36 mesi entro cui Roma Capitale può avanzare specifiche istanze di liquidazione di crediti riferibili alla gestione commissariale, per giungere alla definitiva rilevazione della massa passiva da approvare tramite D.P.C.M, che deve stabilire anche il termine finale per l'estinzione dei debiti (commi 927-930 e 932). Tale D.P.C.M. determina, contestualmente, la conclusione delle attività straordinarie della Gestione commissariale.

La **Gestione commissariale del Comune di Roma** è stata istituita dall'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008, che aveva nominato il Sindaco del comune di Roma Commissario straordinario del Governo, con il compito di provvedere alla **ricognizione della situazione economico-finanziaria** del comune e delle società da esso partecipate (con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati) e di **predisporre e attuare il piano di rientro** dall'indebitamento pregresso del Comune.

⁹ Tali commi hanno presumibilmente lo scopo di chiarire un dubbio interpretativo sorto nel corso del 2017 in merito all'attribuzione della competenza tra la Gestione commissariale e la gestione ordinaria di Roma Capitale.

In forza di tale disposizione, **nell'ordinamento contabile** del Comune di Roma (poi Roma Capitale ai sensi del D.Lgs. n.156 del 2010) sono state distinte **due gestioni**, tra loro separate:

- la Gestione commissariale del Comune, che ha preso in carico tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008;
- la Gestione ordinaria, competente per il periodo successivo alla suddetta data, ed affidata agli organi istituzionali dell'ente comunale.

Il piano di rientro è stato approvato con D.P.C.M. 5 dicembre 2008.

Il decreto-legge n. 78 del 2010 (articolo 14, comma 13-*bis*) ha ribadito che il Commissario di Governo (non più individuato nella figura del Sindaco) procedesse all'accertamento definitivo del debito del comune di Roma, al fine di redigere il piano di rientro delle passività pregresse del comune, aggiornato in termini di crediti certi, liquidi ed esigibili. Il Commissario straordinario ha dunque predisposto il documento concernente l'accertamento del debito alla data del **30 luglio 2010**, che individuava un **disavanzo pari a 16,7 miliardi**.

L'articolo 1, comma 751, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) ha previsto **periodici aggiornamenti del piano di rientro**, che il Commissario straordinario deve proporre alla Presidenza del Consiglio entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno. Da ultimo, il piano di rientro è stato aggiornato al 30 novembre 2017 e approvato con [D.P.C.M. 5 luglio 2018](#). Tale **ultimo aggiornamento** reca un **debito commerciale di 3,1 miliardi** di euro, un **debito finanziario di 8 miliardi** e una **massa attiva di 1,7 miliardi**.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla [Relazione sulla gestione commissariale](#) per il 2017 presentata al Parlamento a settembre 2018 dall'attuale Commissario straordinario dott. Alessandro Beltrami (nominato con [D.P.C.M. 12 aprile 2018](#)).

In particolare, il **comma 1**, dell'articolo in esame, mediante l'inserimento del comma 932-*bis* all'articolo 1 della legge di bilancio 2019, dispone che:

- a) Roma capitale provveda alla **cancellazione dei residui attivi e passivi** nei confronti della gestione commissariale;
- b) i **crediti di competenza della Gestione commissariale**, iscritti nella massa attiva del piano di rientro dall'indebitamento pregresso di cui all'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008, come definito in attuazione del comma 930 della legge di bilancio 2019, siano **trasferiti a Roma capitale**. Conseguentemente, dovrà essere iscritto in bilancio un adeguato **fondo crediti di dubbia esigibilità** destinato ad essere conservato fino alla riscossione o cancellazione degli stessi crediti, mentre la differenza è finalizzata alla copertura dell'eventuale disavanzo derivante dalla cancellazione dei residui attivi e passivi di cui alla lettera a).

Lo stanziamento di un accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, nella missione "Fondi e accantonamenti" in sede di redazione dei bilanci è previsto per gli **enti locali** dall'articolo 167 del TUEL (decreto legislativo n. 267 del 2000) così come modificato dal decreto legislativo n. 126 del 2014. L'ammontare del Fondo è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel **principio applicato della contabilità finanziaria** di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011.

c) la **titolarità del piano di estinzione dei debiti**, inclusi quelli finanziari, oggetto di ricognizione, come approvato con il D.P.C.M. di cui al comma 930 della legge di bilancio 2019 (si veda il box per una sintesi del contenuto dei rilevanti commi della legge di bilancio), sia **trasferita a Roma capitale unitamente alle risorse** di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, **non destinate annualmente alla copertura degli oneri di cui al comma 1-sexies** - come precisato a seguito del rinvio in Commissione dell'A.C. 1807-A - o all'ammortamento del debito finanziario a carico del MEF individuati dallo stesso D.P.C.M. di cui al comma 930;

La Relazione illustrativa chiarisce che la lettera c) dispone, a fronte del trasferimento a Roma Capitale della titolarità del piano di estinzione dei debiti, l'assegnazione al comune anche delle risorse necessarie a farvi fronte. Tali **risorse sono tuttavia preventivamente** ridotte delle somme occorrenti all'ammortamento del debito finanziario a carico del MEF, in modo da rendere **l'operazione neutrale per il bilancio dello Stato**.

L'articolo 14, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha disposto il **finanziamento della Gestione commissariale** con l'assegnazione di una dotazione pari a **500 milioni di euro annui**. La **copertura** è stata individuata in parte mediante la costituzione di un **fondo** allocato su un apposito capitolo di bilancio del MEF con una dotazione annua di **300 milioni** di euro, a decorrere dall'anno 2011. La restante quota è reperita mediante l'istituzione, fino al conseguimento di **200 milioni** di euro annui complessivi:

- a) di un'addizionale commissariale sui **diritti di imbarco** dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;
- b) di un incremento dell'**addizionale comunale** all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4.

d) le **posizioni debitorie** derivanti da obbligazioni contratte in data **anteriore al 28 aprile 2008**, non inserite nella definitiva rilevazione della massa passiva di cui al comma 930, rientrano nella **competenza di Roma capitale**.

Il **comma 1-bis** prevede che Roma Capitale promuova le iniziative necessarie per ottenere l'**adesione dei possessori delle obbligazioni RomeCity 5,345 per cento** con scadenza 27 gennaio 2048 per **1.400 milioni di euro** all'accollo del prestito obbligazionario medesimo da parte dello Stato. In caso di adesione, gli oneri derivanti dal pagamento degli interessi e del capitale del suddetto prestito obbligazionario sono assunti a carico del bilancio dello Stato, con efficacia a partire dal pagamento della cedola successiva a quella in corso al momento dell'adesione stessa.

Per **accollo** si intende un tipo di contratto – che rientra nell'articolo 1273 del codice civile - che consiste nel subentrare nel rimborso di un mutuo o prestito stipulato da un altro soggetto, prima che il debito con la banca (accollataria) sia stato estinto.

Il **prestito obbligazionario RomeCity 5,345** per cento (codice identificativo ISIN XS0181673798) è stato **emesso nel 2003** per un importo di 1,4 miliardi di euro, con cedola fissa del 5,345% e scadenza 2048. È quotato alla [Borsa del Lussemburgo con un prezzo pari a 123,111](#) (quotazione del 12 giugno 2019).

La disciplina dei Buoni ordinari comunali (BOC) è recata dall'articolo 35 della legge n. 724 del 1994, il quale prevede che gli enti territoriali possano emettere prestiti obbligazionari destinati esclusivamente al finanziamento degli investimenti, purché non si trovino in situazione di dissesto o in situazioni strutturalmente deficitarie, ovvero le regioni non ne abbiano ripianato i disavanzi di amministrazione. La durata del prestito non può essere inferiore a cinque anni e il rendimento effettivo al lordo di imposta non dovrà essere superiore, al momento dell'emissione, al rendimento lordo dei titoli di Stato di pari durata emessi nel mese precedente maggiorato di un punto. Gli enti emittenti devono operare una ritenuta del 12,50% sugli interessi, premi o altri frutti corrisposti.

Le ultime emissioni di BOC risalgono al 2005.

Per le finalità di cui al comma precedente, è **istituito un fondo**, ai sensi del **comma 1-ter**, nello stato di previsione del MEF, con una dotazione di **74,83 milioni di euro annui** per ciascuno degli anni **dal 2020 al 2048**. Al relativo onere si provvede:

- a) mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (si veda il relativo *box*), per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2048;
- b) mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (si veda il relativo *box*), per un importo pari a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 24,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e a 4,83

milioni di euro per ciascuno degli anni dai 2026 ai 2030. Al fine di assicurarne la disponibilità in ciascuno dei predetti anni, le giacenze della contabilità speciale possono essere utilizzate per le finalità originarie solo per la parte eccedente gli importi complessivi rimasti da versare all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi della presente lettera.

L'articolo 37 (Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati) del decreto-legge n. 66 del 2014 introduce **strumenti volti a favorire la cessione dei crediti di parte corrente certificati vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato**. Tali crediti devono essere certi, liquidi ed esigibili e riguardare somministrazioni, forniture ed appalti e prestazioni professionali, maturati al 31 dicembre 2013 e certificati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per tali debiti è prevista la concessione della garanzia dello Stato a partire dal momento dell'effettuazione di operazioni di cessione ovvero di ridefinizione con banche o intermediari finanziari. La Cassa depositi e prestiti e le istituzioni finanziarie dell'Ue e internazionali possono acquisire dalle banche e dagli intermediari finanziari, i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato, anche al fine di effettuare operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei relativi debiti. Per la concessione delle predette garanzie, sono attribuite risorse pari a 150 milioni per il 2014 all'apposito Fondo di garanzia istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 6 dispone altresì l'istituzione di un Fondo di riserva, con una dotazione di 1.000 milioni per il 2014, per integrare le risorse dovute per le garanzie concesse dallo Stato.

Il **comma 1-*quater*** dispone che agli **oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno** derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 74,83 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048, si provvede mediante corrispondente riduzione del limite alle somme che il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma è autorizzato annualmente a utilizzare a valere sui contributi pluriennali di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 177-*bis*, della legge n. 350 del 2003, è rideterminato il limite di cui al primo periodo del presente comma.

Il citato articolo 4, comma 177-*bis*, della legge n. 350 del 2003 dispone che, in sede di attuazione di disposizioni legislative che **autorizzano contributi pluriennali**, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, è disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente.

Ai sensi del **comma 1-quinquies**, in caso di **mancata adesione da parte dei possessori** delle obbligazioni di cui al comma 1-*bis*, la dotazione del fondo di cui al comma 1-*ter* è destinata alle finalità di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ovvero alla dotazione della Gestione commissariale del Comune di Roma.

In caso di adesione da parte dei possessori delle obbligazioni, invece, ai sensi del **comma 1-sexies**, un importo pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2042 al 2048 dell'autorizzazione di spesa relativa alla dotazione della Gestione commissariale del Comune di Roma, di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, è destinato al **rimborso della quota capitale** delle obbligazioni di cui al citato comma 1-*bis*.

Il **comma 2** autorizza, fino al termine delle attività straordinarie di cui all'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008, il comune di Roma capitale a concedere delle **anticipazioni di liquidità alla Gestione commissariale** per sopperire a temporanee carenze di liquidità della Gestione stessa. La disciplina dei **termini** (modalità, eventuale tasso di interesse e restituzione) della concessione è demandata a una **apposita convenzione** tra Roma Capitale e la Gestione Commissariale.

Articolo 38, commi 1-septies-1-octies e 1-decies-1-terdecies
(Comuni capoluogo delle città metropolitane in dissesto,
anticipazioni di tesoreria e durata del piano di
riequilibrio finanziario pluriennale)

L'articolo 38, ai commi 1-septies, 1-octies e 1-decies, introdotti dalle Commissioni riunite, interviene sui comuni capoluogo delle città metropolitane in dissesto. A tal fine, si prevede l'istituzione di un **fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane**, disciplinando l'entità e le modalità di ripartizione dei contributi a valere sul medesimo fondo.

I comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti in stato di dissesto finanziario vengono autorizzati a **ridurre gli importi dei contratti in essere (comma 1-undecies)**.

Viene altresì disciplinata la durata delle **anticipazioni di tesoreria** agli enti locali in dissesto economico-finanziario (**comma 1-duodecies**).

Infine, vengono modificati i criteri di calcolo della **durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale** per i comuni e le province con squilibri strutturali del bilancio (**comma 1-terdecies**).

A seguito del **rinvio in commissione** è stato precisato che la durata massima del piano di riequilibrio a **20 anni** è prevista, per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, nel caso di rapporto passività/impegni **oltre il 60 per cento**, in luogo del 65 per cento previsto nel testo dell'A.C. 1807-A.

In particolare, il **comma 1-septies** stabilisce che, per gli anni dal 2020 al 2022, un importo commisurato ai **minori esborsi eventualmente derivanti da operazioni di rinegoiazione dei mutui** in essere con istituti di credito di competenza della Gestione commissariale, effettuate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è destinato ad **alimentare un fondo**, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, denominato «**fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane**». Il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma promuove presso gli istituti di credito ogni iniziativa utile al raggiungimento di detto obiettivo. L'eventuale conclusione dei contratti di rinegoiazione è comunque subordinata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge n. 208 del 2015 – che attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro

dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, il compito di approvare l'aggiornamento del piano di rientro – all'emanazione di un decreto di autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **fondo di cui al primo periodo è incrementato**, anche in via pluriennale, con le **seguenti modalità**:

- a) mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. In tal caso, il limite alle somme che il citato Commissario straordinario è autorizzato annualmente a utilizzare a valere sui contributi pluriennali di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è corrispondentemente ridotto;
- b) mediante riassegnazione delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte del citato Commissario straordinario a valere sulle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria ad esso intestato. In tal caso, l'importo delle somme versate è computato ai fini della verifica del rispetto del limite di cui al secondo periodo della lettera a).

Il **comma 1-octies** riconosce un **contributo** ai fini del concorso nel **pagamento delle rate in scadenza dei mutui** contratti per spese di investimento da parte dei **comuni capoluogo delle città metropolitane** in dissesto alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dal comma 1-*septies* (riguardante la rinegoziazione dei mutui in essere di competenza della gestione commissariale).

Il contributo ammonta a **20 milioni** di euro per l'anno **2019** e di **35 milioni** di euro annui per ciascuno degli anni **dal 2020 al 2033**.

La **copertura** del relativo onere viene definita come segue:

- a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
- b) quanto a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), che istituisce, nello stato di previsione del MEF, il Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività.

Si ricorda in proposito che l'art. 1, comma 1091, della L. n. 205/2017 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un **Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività**, finalizzato a perseguire obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché ad accrescere la competitività e la produttività del sistema economico

Il **comma 1-decies** dispone che il fondo di cui al comma 1-*septies* è annualmente **ripartito**, su richiesta dei comuni interessati, tra i comuni capoluogo delle città metropolitane che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o la dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi rispettivamente degli articoli 243-*bis* e 246 del TUEL (decreto legislativo n. 267 del 2000), o che hanno deliberato un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti. Il fondo è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il MEF, sentita la Conferenza-Stato città ed autonomie locali, entro il 30 novembre 2019, in proporzione all'entità delle rate annuali di rimborso del debito.

Il **comma 1-undecies autorizza** i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che hanno dichiarato, in data successiva al 1° gennaio 2012, lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del TUEL e che successivamente hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*bis* del medesimo testo unico, al fine di assicurare il ripiano delle passività individuate nel piano di cui al comma 6 del medesimo articolo 243-*bis*, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 95 e 97 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, a **ridurre gli importi dei contratti in essere**, nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi a oggetto l'acquisto o la fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi.

Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. È fatta salva la facoltà del prestatore dei beni o servizi di recedere dal contratto, entro trenta giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione, senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, i comuni di cui al presente comma, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici.

Il **comma 1-duodecies** modifica la **durata dell'intervallo di tempo** entro cui le **anticipazioni di tesoreria** per gli enti locali in dissesto economico-finanziario, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251,

comma 1 (incremento di aliquote e tariffe di base nella misura massima consentita), e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, possono essere concesse entro il limite di **5 dodicesimi** (anziché 3 dodicesimi) delle entrate accertate nel penultimo anno precedente. In particolare, tale durata è ampliata «**fino al raggiungimento dell'equilibrio** di cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto».

Il **comma 1-terdecies** modifica la tabella di cui al comma 5-bis dell'articolo 243-bis del TUEL riguardante la **durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale**, di cui al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo per i comuni e le province per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio, determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato.

Di seguito, la nuova Tabella, come modificata a seguito del **rinvio in commissione**, con il quale è stato precisato che la durata massima del piano di riequilibrio a **20 anni** è prevista, per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, nel caso di rapporto passività/impegni **oltre il 60 per cento**, in luogo del 65 per cento previsto nel testo dell'A.C. 1807-A.

Rapporto passività/impegni di cui al titolo I (nuova tabella)	Rapporto passività/impegni di cui al titolo I (vecchia tabella)	Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Identico	Fino al 20 per cento	4 anni
Identico	Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento	10 anni
Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento per i comuni fino a 60.000 abitanti	Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento	15 anni
Oltre il 60 per cento per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni	Oltre il 100 per cento	20 anni

Articolo 38-ter
**(Procedura di riconoscimento della legittimità
dei debiti fuori bilancio delle regioni derivanti
da sentenze esecutive)**

L'**articolo 38-ter**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, modifica la **procedura** per il riconoscimento della **legittimità dei debiti fuori bilancio** delle regioni **derivanti da sentenze esecutive**:

- **riducendo i tempi** per il loro **riconoscimento** da parte del Consiglio regionale, con legge, che passano da sessanta a **trenta giorni** dalla ricezione della relativa proposta;
- disponendo che al **riconoscimento di tali debiti** provveda – come precisato nel corso del **riesame della disposizione** a seguito del **rinvio in commissione** - il Consiglio regionale, come già previsto dalla normativa vigente, **o, in alternativa, la Giunta regionale** (in luogo di quanto previsto nel testo dell'A.C. 1807-A, che prevedeva che al riconoscimento provvedessero congiuntamente sia il Consiglio che la Giunta).

In base all'**articolo 73** del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione contabile dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), il Consiglio regionale **riconosce, con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio** derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

Per il pagamento, la Regione può provvedere anche mediante un piano di **rateizzazione**, della durata di tre esercizi finanziari, convenuto con i creditori.

Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la **Regione è autorizzata a deliberare aumenti**, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

In base alle **modifiche apportate** dall'articolo in esame, al riconoscimento della legittimità dei **debiti fuori bilancio** di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 73, quelli cioè **derivanti da sentenze esecutive**, vi provvedono, ora,

il **Consiglio regionale o la Giunta regionale**, entro **trenta giorni** dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Articolo 41-bis
***(Riconoscimento della pensione di inabilità ai soggetti che
abbiano contratto malattie professionali a causa
dell'esposizione all'amianto)***

L'articolo 41-bis - inserito in sede referente - estende ad altre fattispecie l'ambito di applicazione della normativa che riconosce, in favore di lavoratori **esposti all'amianto, il diritto alla pensione di inabilità a prescindere dalla condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa**. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'estensione si provvede mediante una riduzione: di risorse per l'assunzione di personale da parte dell'INPS; del "Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza"; del "Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali".

A seguito del **rinvio in Commissione**, è stata modificata la copertura degli oneri finanziari della disposizione in commento.

- La disciplina vigente - di cui all'articolo 1, comma 250, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, e al relativo D.M. 31 maggio 2017¹⁰ - attribuisce il summenzionato diritto, nel rispetto dei limiti di spesa ivi stabiliti, ai soggetti - iscritti a forme pensionistiche relative a lavoratori dipendenti e con almeno cinque anni di contribuzione (versata o accreditata) - affetti da una delle seguenti patologie, ove riconosciuta di origine professionale, ovvero quale causa di servizio: mesotelioma pleurico, mesotelioma pericardico, mesotelioma peritoneale, mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, carcinoma polmonare, asbestosi.

La novella in esame estende il diritto ai soggetti affetti da altre patologie asbesto-correlate, purché derivanti da esposizione all'amianto documentata e riconosciuta e fermo restando il requisito contributivo summenzionato. L'estensione ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - con esclusione, dunque, di liquidazione di ratei per il periodo precedente e con decorrenza della pensione dal mese successivo a quello di presentazione della domanda¹¹ - e si demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle relative modalità attuative. Il diritto è riconosciuto nel rispetto di un

¹⁰ La disciplina in esame è oggetto della circolare congiunta di INPS ed INAIL n. 7 del 19 gennaio 2018.

¹¹ Cfr. la citata circolare congiunta di INPS ed INAIL n. 7 del 2018.

limite di spesa pari a 7,7 milioni di euro per il 2019, a 13,1 milioni per il 2020, a 12,6 milioni per il 2021, a 12,3 milioni per il 2022, a 11,7 milioni per il 2023, a 11,1 milioni per il 2024, a 10,0 milioni per il 2025, a 9,2 milioni per il 2026, a 8,5 milioni per il 2027 e a 7,5 milioni annui a decorrere dal 2028.

La novella specifica che l'estensione in oggetto concerne anche i casi in cui: il soggetto, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, sia transitato in una gestione di previdenza diversa dall'assicurazione generale obbligatoria (ivi compresa l'ipotesi in cui, per effetto di ricongiunzione, non possieda più contributi in quest'ultima assicurazione); il soggetto sia titolare del sussidio per l'accompagnamento alla pensione entro l'anno 2020 (sussidio riconosciuto, ai sensi delle disposizioni ivi richiamate, per taluni soggetti affetti da patologie asbesto-correlate) ed opti per la pensione di inabilità ai sensi della presente novella.

Alla copertura degli oneri finanziari summenzionati, derivanti dall'estensione in esame, si provvede:

- nella misura di 7,7 milioni di euro per il 2019 e di 1,1 milioni per il 2020 (13,1 milioni nel **testo originario dell'emendamento, così modificato in seguito al rinvio del testo alla sede referente**), mediante riduzione di risorse per l'assunzione di personale da parte dell'INPS - risorse stanziare ai fini della piena attuazione amministrativa delle misure di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" -;
- nella misura di 12,0 milioni per il 2020 (tale riduzione è stata inserita **in seguito al rinvio del testo alla sede referente**), 12,6 milioni per il 2021, 12,3 milioni per il 2022, 11,7 milioni per il 2023, 11,1 milioni per il 2024, 10,0 milioni per il 2025, 9,2 milioni per il 2026, 8,5 milioni per il 2027 e 7,5 milioni annui a decorrere dal 2028, mediante corrispondente riduzione del "Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza", di cui all'articolo 1, comma 255, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni;
- nella misura di circa 3,73 milioni per il 2019 e di circa 0,53 milioni per il 2020 (gli importi sono stati così modificati **in seguito al rinvio del testo alla sede referente**), mediante corrispondente riduzione del "Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali", ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto.

Articolo 44
*(Semplificazione ed efficientamento dei processi di
programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi
finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)*

L'articolo 44 prevede una **riclassificazione** degli attuali **documenti di programmazione** delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativi ai vari cicli di programmazione (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020), effettuata dall'Agenzia per la coesione, finalizzata alla predisposizione di **unico Piano operativo** denominato «**Piano sviluppo e coesione**» per ciascuna **Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana** titolare di risorse del Fondo, in sostituzione degli attuali molteplici documenti programmatori, al fine di garantire un coordinamento unitario in capo a ciascuna Amministrazione, nonché una accelerazione della spesa degli interventi finanziati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

A tal fine l'articolo prevede:

- la predisposizione di un **Piano sviluppo e coesione** per ciascuna Amministrazione titolare di risorse, **articolato per aree tematiche**, in analogia agli obiettivi tematici della programmazione dei Fondo Strutturali Europei (SIE), **che dovrà essere approvato dal CIPE entro 4 mesi** dall'entrata in vigore del provvedimento in esame (commi 1-2);
- la costituzione di appositi **Comitati di sorveglianza** (commi 2-4);
- la disciplina del **monitoraggio** degli interventi da parte delle Amministrazioni (comma 5).

I restanti commi recano le disposizioni per la **predisposizione dei Piani Sviluppo e Coesione**, per l'individuazione degli interventi che possono rientrare in ciascun Piano (commi 6-9, 14-15) e per la **riallocazione delle risorse** eventualmente non rientranti in esso (comma 10 e 13), fermo restando il **vincolo di destinazione territoriale** delle risorse secondo la chiave di riparto 80% alle aree del Mezzogiorno e 20% alle aree del Centro-Nord (comma 11).

Il comma 15, infine, prevede la presentazione al CIPE di una **relazione annuale** sull'andamento degli interventi ricompresi nei Piani operativi da parte del Ministro per il Sud.

Nel corso dell'esame in **sede referente** alla Camera, sono state approvate una serie di modifiche. Tra le principali:

- al **comma 1**, viene precisato che la riclassificazione dei documenti di programmazione di cui all'articolo in esame è effettuata dall'Agenzia per la coesione **d'intesa con le Amministrazioni interessate**.

Si segnala che a seguito del **rinvio in commissione**, è stata eliminata la disposizione (di cui al comma 1-*bis* dell’A.C. 1807-A) che prevedeva una **ulteriore intesa** con l’amministrazione interessata ai fini della **sottoposizione al CIPE del nuovo Piano** di sviluppo e coesione, nel caso in cui l’amministrazione titolare del nuovo Piano fosse una Regione o Provincia autonoma o Città Metropolitana. È stata altresì eliminata, a seguito del predetto rinvio in commissione, la disposizione (di cui al comma 1-*ter* dell’A.C. 1807-A) che prevedeva la **stipula di ulteriori apposite intese tra il Governo e le regioni** e le province autonome sul cui territorio ricadono gli interventi dei Piani sviluppo e coesione a titolarità delle **amministrazioni centrali**;

- al **comma 2**, viene precisata la composizione dei **Comitati di sorveglianza**, specificando che, per i Piani di competenza regionale, i Comitati sono integrati con la partecipazione dei rappresentanti dei Ministri competenti per area tematica, ovvero, per i Piani di competenza ministeriale, con la partecipazione dei rappresentanti delle regioni;
- al **comma 4**, viene precisato che i Comitati di sorveglianza dei Programmi Attuativi Regionali (PAR) del FSC 2007-2013, ivi disciplinati, sono quelli attualmente **già istituiti**;
- al **comma 8**, viene chiarito che i **compiti delle Amministrazioni titolari** dei futuri Piani operativi, consistono in competenze già in capo alle amministrazioni, tra cui quella nella selezione degli interventi da inserire nel piano, in sostituzione di quelli che risultavano già finanziati;
- al **comma 10**, è chiarito, con una riformulazione della lettera a), che le risorse del FSC, eventualmente non rientranti nel Piano sviluppo e coesione che vengono **riprogrammate**, contribuiscono al finanziamento del Piano sviluppo e coesione delle Amministrazioni per le quali **risultino fabbisogni di investimenti superiori alle risorse assegnate nel relativo Piano** in sede di prima attuazione. Inoltre, è introdotto il **concerto con le amministrazioni interessate** in caso di **riprogrammazione** delle risorse non rientranti nel Piano sviluppo e coesione in favore di **opere ed interventi infrastrutturali**, di cui alle lettere b) e c) del comma 10 medesimo;
- si segnala che a seguito del **rinvio in commissione**, è stata eliminata la disposizione (di cui al comma 15-*bis* dell’A.C. 1807-A, introdotta in sede referente) che prevedeva, per il futuro ciclo di **programmazione 2021-2027**, che le **Amministrazioni regionali** avessero in capo la **titolarità e la gestione di tutte le risorse del Fondo sviluppo e coesione** destinate al territorio regionale.

In particolare, si prevede, al **comma 1**, che l’Agenzia per la coesione territoriale proceda, **per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o**

Città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione relative ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, ad una **riclassificazione degli attuali documenti programmatori**, al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud, un **unico Piano operativo per ciascuna di esse**, denominato «**Piano sviluppo e coesione**», con modalità unitarie di gestione e monitoraggio, in sostituzione degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, al fine di garantire il **coordinamento unitario** e migliorare la qualità degli **investimenti** finanziati con le risorse del Fondo destinate alle politiche di coesione, nonché di **accelerarne** la spesa.

A seguito di una modifica approvata nel corso dell'iter alla Camera, l'Agenzia per la coesione procede alla riclassificazione dei documenti di programmazione **d'intesa con le Amministrazioni interessate**.

La norma prevede che il **Piano operativo unitario** di ciascuna amministrazione venga sottoposto dall'Agenzia per la coesione all'**approvazione del CIPE entro quattro mesi** dall'entrata in vigore del presente decreto.

Si segnala che, a seguito del **rinvio in Commissione**, sono state **eliminate le disposizioni** introdotte in sede referente (di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'A.C. 1807-A) che prevedevano, rispettivamente, una **ulteriore intesa** con l'amministrazione interessata ai fini della **sottoposizione al CIPE del nuovo Piano**, nel caso in cui l'amministrazione titolare fosse una Regione o Provincia autonoma o Città Metropolitana, nonché la **stipula di ulteriori apposite intese tra il Governo e le regioni** e le province autonome sul cui territorio ricadono gli interventi dei Piani sviluppo e coesione a titolarità delle amministrazioni centrali.

Si ricorda che il **Fondo per lo sviluppo e la coesione** (FSC) è, congiuntamente ai Fondi strutturali europei, lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per la **coesione economica**, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali.

Sul Fondo - disciplinato dal D.Lgs. n. 88/2011 – sono iscritte le **risorse finanziarie aggiuntive nazionali** destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale nonché a incentivi e investimenti pubblici. Il requisito dell'aggiuntività è espressamente precisato dalla disciplina istitutiva del Fondo (articolo 2 del D.Lgs. n. 88/2011) in cui si dispone che le risorse non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza con l'analogo criterio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea.

Il Fondo ha carattere pluriennale, in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle

previste per i fondi comunitari. L'intervento del Fondo è destinato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi. Per quanto concerne l'utilizzo delle risorse del Fondo, la normativa attribuisce al **CIPE** il compito di ripartire, con proprie deliberazioni, la dotazione del Fondo tra gli interventi in esso compresi.

Per un approfondimento sulla attuale programmazione del FSC relativo al ciclo 2014-2020 si rinvia al box in fondo alla scheda in esame¹².

Secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa (A.C. 1807), per i tre cicli di programmazione del FSC 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 risultano **ad oggi** sottoscritti **oltre 1.000 strumenti di programmazione** delle risorse del Fondo sviluppo e coesione: 785 Accordi di Programma Quadro (APQ), relativi alle risorse autorizzate per il ciclo 2000-2006 (comprensivi dei diversi aggiornamenti e addendum), 188 Accordi di Programma Quadro (APQ) rafforzati relativi al ciclo di programmazione 2007-2013, 11 Programmi Operativi delle Amministrazioni centrali e 23 Patti per lo Sviluppo (di cui 11 Patti per le Regioni, 12 Patti per le città metropolitane) relativi al ciclo di programmazione 2014-2020.

I vari tipi di strumenti programmatori individuano specifiche modalità di attuazione, di monitoraggio e di *governance*.

Al fine di rafforzare il carattere unitario della programmazione e garantire la simmetria con i Programmi Operativi Europei, il **comma 2** prevede che ciascun Piano operativo sia **articolato per aree tematiche**, in analogia agli **obiettivi tematici dell'Accordo di Partenariato** attuativo dei Fondi strutturali e di Investimento europei 2014-2020.

Si ricorda che l'**Accordo di partenariato 2014-2020** è lo strumento che stabilisce, per ciascuno Stato membro dell'UE, il quadro strategico della programmazione nazionale relativa al periodo 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), vale a dire i fondi destinati alla politica di coesione (Fondo europeo di sviluppo regionale, FESR; Fondo sociale europeo, FSE; e, per i Paesi che ne beneficiano, Fondo di coesione, FC) nonché il Fondo europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). I Fondi inclusi nell'accordo di partenariato sono attuati mediante **Programmi Operativi** elaborati dagli Stati membri o da un'autorità da essi designata. L'impostazione strategica è articolata su **11 obiettivi tematici (OT)**, corrispondenti a quelli individuati **dall'articolo 9 del Reg. UE n. 1303/2013**, come indicati nella tabella seguente:

¹² Si veda, altresì, il Tema [“Il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione: la programmazione delle risorse del ciclo 2014-2020”](#).

Obiettivo Tematico
01 -Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione
02 -Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime
03 -Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP)
04 -Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
05 -Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi
06 -Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse
07 -Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete
08 -Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori
09 -Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione
10 -Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente
11 -Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente
AT - Assistenza Tecnica

Con riferimento all'attuale **ciclo di programmazione del FSC 2014-2020**, si ricorda che la disciplina definita dalla legge di stabilità per il 2015 (art. 1, commi 703-706, legge n. 190/2014) già stabilisce una programmazione delle risorse in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale. In particolare, si prevede:

- l'impiego della dotazione finanziaria del Fondo Sviluppo e Coesione per **obiettivi strategici** relativi ad **aree tematiche nazionali** in linea con la programmazione dei **Fondi strutturali** e di Investimento europei, individuate dall'Autorità politica per la coesione con la delibera **CIPE n. 25/2016**;
- la definizione di **Piani Operativi** per ciascuna area tematica, ad opera della **Cabina di regia** (istituita con [D.P.C.M. 25 febbraio 2016](#)), predisposti nel rispetto del principio (introdotto dalla legge n. 147/2013, art. 1, co. 6) che riserva l'impiego delle risorse del FSC per un importo non inferiore **all'80 per cento** per interventi nelle **regioni del Sud**;
- **ripartizione** della dotazione finanziaria complessiva del FSC **tra le aree tematiche nazionali** mediante **delibera del CIPE**.

In attuazione della citata normativa, con la delibera n. 25/2016, sono state individuate le seguenti **aree tematiche**:

1. Infrastrutture
2. Ambiente
- 3.a Sviluppo economico e produttivo
- 3.b Agricoltura
4. Turismo, cultura e valorizzazione risorse naturali
5. Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione
6. Rafforzamento PA.

Ai fini della *governance* di ciascun Piano, il **comma 2** prevede il **trasferimento delle funzioni**, ora attribuite ai rispettivi strumenti di *governance* - a suo tempo istituiti con delibere del CIPE o comunque previsti dai singoli documenti di programmazione oggetto di riclassificazione - **ad appositi Comitati di Sorveglianza**, costituiti (e quindi presieduti) dalle **Amministrazioni titolari dei Piani operativi**.

Ai Comitati partecipano i rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica nonché - come

precisato con una modifica approvata **nel corso dell'esame** alla Camera - dei rappresentanti, per i Piani di competenza regionale, dei Ministri competenti per area tematica, ovvero, per i Piani di competenza ministeriale, delle regioni.

Ai Comitati partecipano anche i rappresentanti del partenariato economico e sociale relativamente agli ambiti di cui alle lettere *d)* ed *e)* indicate al successivo comma 3.

Per la partecipazione ai Comitati di sorveglianza non sono dovuti gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

I Comitati di sorveglianza hanno il **compito** di (**comma 3**):

- approvare la metodologia e i criteri usati per la **selezione** delle operazioni (*con tale locuzione si dovrebbe, presumibilmente, intendere gli interventi*);
- approvare le **relazioni di attuazione** e finali.
- Con una **modifica approvata nel corso dell'esame alla Camera** è stato **eliminato** il riferimento che precisava che le relazioni di attuazione fossero **annuali**;
- esaminare le eventuali proposte di **modifiche** al Piano Operativo, con facoltà di **approvazione** delle stesse ovvero esprimendo un **parere** ai fini della sottoposizione delle modifiche stesse al CIPE.

Con una **modifica approvata nel corso dell'esame alla Camera**, è stato eliminato il riferimento alle disposizioni della delibera CIPE n. 25/2016, per quel che concerne le modalità con cui procedere all'approvazione di modifiche al Piano operativo. Va peraltro detto che la citata delibera reca la disciplina del Fondo Sviluppo e Coesione per la programmazione 2014-2020 secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 703, della legge n. 190/2014, il cui rispetto è richiamato, in via generale, dal successivo comma 14.

- esaminare ogni aspetto che incida sui **risultati**, comprese le **verifiche sull'attuazione**;
- esaminare i risultati delle valutazioni.

Con riferimento agli attuali **Piani Operativi** relativi al FSC **2014-2020**, nella delibera CIPE n. 25/2016 (punto 2, lettera b) si prevede, per ciascun piano, l'istituzione di un **Comitato con funzioni di sorveglianza**, di un organismo di **certificazione**, inteso quale autorità abilitata a richiedere i pagamenti del FSC, e di un sistema di gestione e controllo.

Ai lavori dei predetti Comitati di ciascun piano partecipano un rappresentante del Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) presso la Presidenza del Consiglio, un rappresentante del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) presso la Presidenza del Consiglio, un rappresentante dell'Agenzia per la coesione territoriale, un rappresentante del

Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante per le amministrazioni di riferimento del Piano operativo e comunque un rappresentante per ciascuna regione interessata.

Per i **Patti territoriali**, il suddetto ruolo è svolto dai **Comitati di indirizzo e controllo**, previsti nell'articolo 5 di ciascun Patto, costituiti dai rappresentanti dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per le politiche di coesione (DPC), del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e da un rappresentante della regione o Città metropolitana di riferimento.

Rispetto agli organismi attualmente previsti, il ruolo dei nuovi Comitati di sorveglianza, istituiti ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo in esame, sembrerebbe ampliarsi, in quanto questi ultimi si troverebbero a svolgere un ruolo maggiormente rilevante, con riferimento, in particolare, all'approvazione della metodologia e dei criteri utilizzati per la selezione degli interventi da realizzare, nonché all'approvazione delle eventuali modifiche al Piano operativo.

Il comma 3 mantiene in ogni caso ferme le competenze specifiche normativamente attribuite alle **Amministrazioni centrali e regionali** ed alle **Agenzie nazionali**.

Ci si riferisce, in particolare, all'Agenzia per la coesione territoriale, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. e all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro – ANPAL, che, in base alla normativa vigente, hanno assunto competenze nella gestione delle politiche di coesione.

Al riguardo si ricorda che le competenze dell'Agenzia per la coesione territoriale e di Invitalia S.p.A. sono definite dall'articolo 10 del D.L. n. 101 del 2013, come modificato dall'articolo 4-ter del D.L. n. 86 del 2018, introdotto dalla legge di conversione n. 97 del 2018. Nello specifico l'**Agenzia per la coesione territoriale** assicura la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo di tutti i programmi operativi e di tutti gli interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche attività di valutazione e verifica, in raccordo con le amministrazioni competenti, ferme restando le funzioni attribuite alla Ragioneria generale dello Stato (comma 3, lett. a). Inoltre, vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, sulla attuazione dei programmi europei o nazionali e sulla realizzazione dei progetti che utilizzino risorse della politica di coesione (lett. c).

Invitalia S.p.A. supporta sia il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio che l'Agenzia per la coesione territoriale per quanto riguarda l'attuazione della politica di coesione.

All'**ANPAL** (istituita dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2015) l'articolo 9 del medesimo decreto legislativo conferisce, tra le altre, la funzione di promozione e coordinamento, in raccordo con l'Agenzia per la coesione territoriale, dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonché di programmi

cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo (lett. f).

Il successivo **comma 4** prevede che i **Comitati di sorveglianza** relativi ai Programmi Attuativi Regionali (**PAR**) del **FSC 2007-2013**, che risultano **già istituiti** – come precisato con una modifica approvata nel corso dell'esame alla Camera - devono integrare la propria composizione e disciplina, secondo quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3.

Si ricorda che i Comitati di sorveglianza dei PAR (Programmi Attuativi Regionali) del ciclo FSC 2007-2013 sono stati istituiti per le sole Regioni del Centro-Nord.

Per quanto concerne il **monitoraggio** degli interventi rientranti nel Piano, il **comma 5** prevede che siano le **Amministrazioni titolari** dei Piani sviluppo e coesione a **monitorare** gli interventi sul **proprio sistema gestionale** e **rendono disponibili**, con periodicità **bimestrale**, i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale **alla Banca dati Unitaria** del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, secondo le disposizioni normative di cui di cui all'articolo 1, **comma 703**, lettera l), legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli interventi, pena esclusione dal finanziamento, sono identificati con il Codice Unico di Progetto (CUP).

Il citato comma 703, lettera l) della legge n. 190/2014 prevede che ai fini della **verifica dello stato di avanzamento** della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del FSC, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al **sistema di monitoraggio unitario** di cui all'articolo 1, comma 245, della legge n. 147/2013, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. Entro il 10 settembre di ciascun anno, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione, sulla base delle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia per la coesione sullo stato di attuazione degli interventi, tenendo conto dei dati forniti dalle singole amministrazioni titolari degli interventi stessi, aggiorna le previsioni di spesa riguardanti le risorse trasferite alla contabilità dedicata e quelle relative agli stanziamenti di bilancio per il successivo triennio. Sulla base di tali comunicazioni il Ministero dell'economia e delle finanze può adottare, ove necessario, decreti di svincolo delle risorse riferite all'esercizio in corso e a quelli successivi. Le amministrazioni titolari degli interventi assicurano il tempestivo e proficuo utilizzo delle risorse assegnate e provvedono a effettuare i controlli sulla regolarità delle spese sostenute dai beneficiari.

Relativamente al **monitoraggio**, si ricorda, che nella delibera CIPE n. 25/2016 (relativa alla disciplina del Fondo sviluppo e coesione della programmazione 2014-2020, ai sensi dell'art. 1, comma 703, lett. b) e c), della legge n. 190/2014), prevede che entro due mesi dall'accoglimento dei piani operativi da parte della Cabina di regia, le **Amministrazioni** di riferimento di ciascun piano **dovranno alimentare** il sistema di **monitoraggio unitario** istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze **inserendo i cronoprogrammi** di ogni singolo intervento finanziato. Le

medesime Amministrazioni provvedono, **con cadenza bimestrale**, all'aggiornamento dei dati di monitoraggio. Il mancato o incompleto inserimento e/o aggiornamento di tali informazioni comporta la sospensione del trasferimento delle relative risorse. L'Agenzia per la coesione territoriale è responsabile del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione e svolge, altresì, l'azione di monitoraggio e valutazione degli obiettivi raggiunti.

Il **comma 6**, come riformulato nel corso dell'esame alla Camera, **precisa** che, ai fini della riclassificazione, **fermo quanto previsto dal successivo comma 7**, restano in ogni caso **fermi**:

- le **dotazioni finanziarie** degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del presente decreto,
- gli **interventi** individuati e il relativo finanziamento,
- la **titolarità** dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE,
- i **soggetti attuatori**, ove individuati anche nei documenti attuativi.

Con la riformulazione **approvata nel corso dell'esame alla Camera**, è stato **eliminato** il riferimento al mantenimento delle **appostazioni programmatiche** non declinate in specifici interventi; ciò anche ai fini di un migliore coordinamento con quanto previsto al successivo comma 7, che disciplina la predisposizione del Piano sviluppo in sede di prima attuazione, e che prevede una piena discrezionalità dell'Amministrazione nella individuazione degli interventi che, in tale sede, possono essere inclusi o meno nei Piani sviluppo e coesione.

In sede di prima approvazione, il **comma 7** stabilisce che il **Piano sviluppo e coesione** di cui al comma 1 **può contenere**:

- a) gli **interventi** dotati di **progettazione esecutiva** o con procedura di aggiudicazione avviata alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- b) gli **interventi** che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano **valutati favorevolmente** dal Dipartimento per le politiche di coesione, dall'Agenzia per la coesione territoriale, **d'intesa** con le Amministrazioni titolari delle risorse, in ragione dello stato di avanzamento della progettazione, dell'effettiva rispondenza e sinergia con le priorità di sviluppo dei territori e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, nonché della concomitante possibilità di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021.

Per tali ultimi interventi, il successivo **comma 9** dispone che il CIPE, con la medesima delibera di approvazione del Piano sviluppo e coesione, stabilisce **misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione** da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale e della Struttura per la

progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della legge n. 145/2018, al fine di **accelerarne la realizzazione** e la spesa. Si segnala che la suddetta Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici *non risulta al momento ancora istituita*.

Il comma sembra prevedere una piena **discrezionalità** dell'Amministrazione nella individuazione degli interventi che, in sede di prima attuazione, possono essere inclusi o meno nei Piani sviluppo e coesione.

Al riguardo va considerato quanto previsto al successivo comma 10, che disciplina la riprogrammazione delle eventuali risorse, di cui al comma 1, che non vengano ricomprese nel Piano sviluppo e coesione.

Ai sensi del **comma 8**, come riformulato nel corso dell'esame alla Camera, **l'amministrazione titolare del Piano operativo oggetto di riclassificazione resta responsabile:**

- **della selezione degli interventi**, in sostituzione di quelli che risultavano già finanziati alla data di entrata in vigore del presente decreto,
- della **vigilanza** sulla attuazione dei singoli interventi,
- dell'utilizzo delle risorse per far fronte a eventuali **varianti**,
- della presentazione degli **stati di avanzamento**,
- nonché delle **richieste di erogazione** delle risorse ai beneficiari.

Il **comma 10** - anch'esso modificato nel corso dell'esame alla Camera - precisa che le **risorse** del FSC, di cui al comma 1, relative cioè ai tre cicli di programmazione, che **eventualmente non vengano ricomprese nel Piano sviluppo e coesione**, sono **riprogrammate** per essere destinate:

- al **finanziamento** dei Piani sviluppo e coesione relativi alle **Amministrazioni** per le quali **risultino fabbisogni di investimenti superiori alle risorse assegnate nel relativo Piano** in sede di prima attuazione (lettera così riformulata nel corso dell'esame alla Camera);
- al **finanziamento di «Programmi di piccole opere e manutenzioni straordinarie»** per infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, idriche, nonché per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza di scuole, ospedali ed altre strutture pubbliche, da attuare attraverso lo strumento del **Contratto istituzionale di sviluppo**¹³ da stipulare **per singola area tematica**;

¹³ Il Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) è un istituto previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 88 del 2011. Introdotto in sostituzione del previgente istituto dell'intesa istituzionale di programma, il CIS costituisce un accordo che le amministrazioni competenti possono stipulare per accelerare l'utilizzo dei fondi strutturali europei ovvero per accelerare la realizzazione di nuovi progetti

- al **finanziamento della progettazione** degli interventi infrastrutturali.

La **riprogrammazione** delle risorse è effettuata con **delibera CIPE**, su **proposta** del Ministro per il Sud.

Inoltre, a seguito di una **modifica approvata alla Camera**, è altresì previsto il **concerto con le amministrazioni interessate** in caso di riprogrammazione delle risorse in favore del finanziamento delle **piccole opere ed agli interventi infrastrutturali** di cui alle lettere b) e c) del comma 10 medesimo.

Il **comma 11** ribadisce, in ogni caso, il **vincolo di destinazione territoriale delle risorse** del Fondo Sviluppo e Coesione, previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ne definisce la ripartizione sul territorio nazionale secondo la **chiave di riparto 80%** alle aree del Mezzogiorno e **20%** alle aree del Centro-Nord.

L'unica deroga al vincolo di destinazione riguarda le risorse assegnate al **finanziamento della progettazione** degli interventi infrastrutturali, di cui al precedente comma 10, lettera c), come espressamente previsto dall'ultimo periodo del successivo **comma 13**.

Restano, altresì, ferme le norme di legge relative alle risorse di cui al comma 1, in quanto compatibili.

Il **comma 12** riguarda le nuove **risorse** del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 autorizzate dalla legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), per un importo complessivo di 4 miliardi (800 milioni per ciascuna annualità dal 2019 al 2023), che **non risultano ancora programmate** alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame¹⁴.

strategici di rilievo nazionale, interregionale e regionale tra loro funzionalmente connessi in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo Sviluppo e Coesione. I CIS - sottoscritti dal Ministro per la Coesione territoriale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri, e da Regioni e altre amministrazioni competenti di volta in volta interessate - costituiscono uno strumento con cui Governo, Regioni, FS, RFI, ANAS si impegnano a eseguire interventi prioritari di sviluppo, soprattutto nelle aree svantaggiate e nel Mezzogiorno, nonché a collaborare e coordinarsi, ad eseguire un monitoraggio periodico degli impegni assunti ed a rimuovere gli ostacoli che dovessero sorgere nel corso della realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertate, le misure sanzionatorie previste dal Contratto stesso. In particolare, i CIS sono finalizzati alla realizzazione di opere infrastrutturali, funzionali alla coesione territoriale e allo sviluppo equilibrato del Paese, favorendo la concentrazione delle risorse verso la realizzazione di un'unica grande infrastruttura a valenza nazionale o interregionale (salve eccezioni dettate da specificità territoriali), superando i tradizionali limiti regionali. Nel contratto vengono definiti i tempi di attuazione (cronoprogramma), le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e monitoraggio e le sanzioni per eventuali inadempimenti.

¹⁴ Si segnala, peraltro, che lo stesso decreto-legge n. 34/2019 in esame, all'**articolo 30** assegna

In particolare, il comma prevede che, per la programmazione di tali risorse, le **proposte** di assegnazione da sottoporre al CIPE per il **finanziamento di interventi infrastrutturali devono essere corredate** della positiva **valutazione tecnica** da parte del **Dipartimento per le politiche di coesione**. Salvo diversa e motivata previsione nella delibera di assegnazione del CIPE, tali assegnazioni decadono ove non diano luogo a obbligazioni giuridicamente vincolanti entro tre anni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della medesima delibera. Le relative risorse non possono essere riassegnate alla medesima Amministrazione.

Il **comma 13** riguarda le **risorse assegnate ai sensi del comma 10, lettera c)**, ossia quelle destinate al finanziamento della progettazione degli **interventi infrastrutturali** con gli importi eventualmente non rientrati nel Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1. Al riguardo si prevede che tali **risorse** finanziano i **costi della progettazione tecnica dei progetti** infrastrutturali che abbiano avuto la **valutazione positiva** da parte delle “strutture tecniche” della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dell’effettiva rispondenza alle priorità di sviluppo e ai fabbisogni del territorio, dell’eventuale necessità di fronteggiare situazioni emergenziali, costi che devono essere sostenuti dalle Amministrazioni titolari dei Piani operativi di cui al comma 1, anche attraverso il ricorso alla “Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici”.

I progetti per i quali sia completata positivamente la progettazione esecutiva accedono prioritariamente ai finanziamenti che si renderanno disponibili per la realizzazione.

Alle risorse assegnate alle finalità specifiche di cui al presente comma **non si applica il vincolo di destinazione territoriale** di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Andrebbe precisato se con il termine “strutture tecniche” della Presidenza del Consiglio dei ministri utilizzato al comma 13 si intenda riferirsi al Dipartimento per le politiche di coesione, il quale è competente

contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di **500 milioni** per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. Il successivo **articolo 34** destina **50 milioni** per il 2019, **150 milioni** per il 2020 e **100 milioni** per il 2021 a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) per lo sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle Zone economiche speciali, nonché per l'attrazione di ulteriori nuove iniziative imprenditoriali. Ulteriori **50 milioni** per l'anno 2019 e **30 milioni** per l'anno 2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 sono utilizzati a copertura degli oneri recati da diverse disposizioni del decreto-legge stesso (**art. 50, co. 2, lett. b**). Complessivamente il FSC viene ridotto di 880 milioni.

alla valutazione tecnica positiva per il finanziamento di interventi infrastrutturali, di cui al comma 12.

Il **comma 14** stabilisce che ai **Piani operativi** redatti a seguito della riclassificazione di cui al comma 1 **si applicano** i principi già vigenti per la programmazione 2014-2020.

Con **apposita delibera** adottata dal CIPE, su proposta del Ministro per il Sud, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, è definita la **fase transitoria** della disciplina dei vecchi cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e l'armonizzazione delle regole vigenti in un **quadro ordinamentale unitario**.

Nelle more dell'approvazione dei singoli Piani di sviluppo e coesione, continuano ad applicarsi le regole di programmazione vigenti.

Il **comma 15**, infine, prevede che il Ministro per il Sud presenta al CIPE:

- a) entro il **31 marzo 2020** una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo;
- b) entro il **31 marzo di ogni anno**, a partire **dall'anno 2020**, una **relazione annuale** sull'andamento dei Piani operativi, riferita all'anno precedente.

Si segnala che a seguito del **rinvio in Commissione**, è stata eliminata la disposizione introdotta in sede referente (di cui al comma 15-*bis* dell'A.C. 1807-A) che prevedeva, per il futuro ciclo di **programmazione 2021-2027**, che le **Amministrazioni regionali** avessero in capo la **titolarità** e la **gestione di tutte le risorse del Fondo sviluppo e coesione** destinate al territorio regionale.

• La programmazione del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020

Per il ciclo di programmazione **2014-2020**, la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione è stata autorizzata dall'articolo 1, comma 6, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) nella misura complessiva di **54.810 milioni**. Il Fondo è stato successivamente **rifinanziato** dalla legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017), per un importo pari a **5 miliardi** per il 2021 e annualità seguenti, per una dotazione complessiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la programmazione 2014-2020 è pari a **59.810 milioni** di euro.

Tali risorse risultano pressoché **interamente programmate dal CIPE**, come risulta dal quadro finanziario e programmatico complessivo del Fondo esposto dal CIPE nella **delibera del 28 febbraio 2018, n. 26**,

In aggiunta a tali risorse, la **legge di bilancio per il 2019** (legge n. 145/2018) ha previsto un ulteriore rifinanziamento del Fondo Sviluppo e Coesione per il ciclo 2014-2020 per **4 miliardi** complessivi, nella misura di 800 milioni per ciascuna annualità dal 2019 al 2023.

Come esposto nella delibera n. 26/2018, alla data del 28 febbraio 2018 risultano **assegnazioni per 59.470 milioni** di euro, secondo la seguente programmazione:

- **8,6 miliardi** di euro mediante **preallocazioni** ovvero **riduzioni** disposte per legge negli anni 2014-2017 (vedi [qui](#) l'elencazione delle singole norme di legge);
- **6,3 miliardi** mediante **Piani stralcio**, approvati dal CIPE negli anni 2014-2017, ai sensi della procedura di cui alla lettera *d*) del comma 703, della legge n. 190/2014 nelle more dell'adozione della delibera di ripartizione per aree tematiche (vedi [qui](#) l'elencazione delle singole delibere);
- **24,9 miliardi** assegnati ai **Piani Operativi** come individuati nell'ambito di ciascuna area tematica, secondo la programmazione disposta con la **delibera n. 25/2016** e successivi **Addendum**, riportata nella Tabella che segue:

(milioni di euro)

<i>Piano operativo</i>	<i>Delibera n. 25/2016</i>	<i>Addendum o integrazione</i>	<i>II Addendum e nuovi P.O.</i>	<i>TOTALE</i>
Infrastrutture	11.500,0	5.431,0 (n. 98/2017)	934,4 (n. 12/2018)	17.865,4
Ambiente	1.900,0	116,4 (n. 99/2017)	782,0 (n. 11/2018)	2.798,4
Sviluppo economico e produttivo	1.400,0	18,0 (n. 101/2017)	1.080,0 (n. 14/2018)	2.498,0
Agricoltura	400,0	12,6 (n. 13/2018)	30,0 (n. 69/2018)	442,6
Cultura e turismo	1.000 (Piano stralcio, delib. n. 3/2016)	30,4 (n. 100/2017)	740,0 (n. 10/2018)	1.770,4
Salute (esclusa edilizia sanitaria)			200,0 (n. 107/2017 e 15/2018)	200,0
Sport e periferie			250,0 (n. 16/2018)	250,0
Totale	15.200,0	5.578,0	4.073,2	25.824,8

Fonte: Relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate, allegata al Documento di economia e finanza 2019 (DOC. LVIII, n. 2).

- **14,5 miliardi** destinati ai **Piani Territoriali**, di cui 13,4 miliardi destinati ai Patti per il **Sud** (delibera n. 26/2016) e per circa 1,1 miliardi destinati ai Patti per il **Centro-Nord** (delibere n. 56/2016, n. 75/2017 e n. 76/2017), come esposto nella tabella che segue:

(milioni di euro)

<i>Patto</i>	<i>Sottoscrizione</i>	<i>Risorse FSC</i>
Regioni Sud		
Campania	24 aprile 2016	2.780.200.000
Calabria	30 aprile 2016	1.198.700.000
Basilicata	2 maggio 2016	565.200.000
Abruzzo	17 maggio 2016	753.400.000
Molise	26 luglio 2016 (Del. CIPE n. 95/2017)	378.000.000 44.000.000*
Sardegna	29 luglio 2016	1.509.600.000
Puglia	10 settembre 2016	2.071.500.000
Sicilia	10 settembre 2016	2.320.000.000
Città metropolitane Sud		
Reggio Calabria	30 aprile 2016	133.000.000
Catania	30 aprile 2016	332.000.000
Palermo	30 aprile 2016	332.000.000
Bari	17 maggio 2016	230.000.000

Napoli	26 ottobre 2016	308.000.000
Messina	22 ottobre 2016	332.000.000
Cagliari	17 novembre 2016	168.000.000
Totale Sud		13.455.300.000
Regioni Centro Nord		
Lazio	20 maggio 2016	723.5000.000 <i>(effettivi: 113.700.000)</i>
Lombardia	25 novembre 2016	718.700.000 <i>(effettivi: 351.300.000)</i>
Città metropolitane Centro Nord		
Milano	13 settembre 2016	110.000.000
Firenze	5 novembre 2016	110.000.000
Genova	26 novembre 2016	110.000.000
Venezia	26 novembre 2016	110.000.000
Totale Centro Nord		905.000.000

Fonte: Relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate” - Allegato al Documento di economia e finanza 2019 (DOC. LVII, n. 2).

- **circa 5 miliardi** mediante singole assegnazioni disposte dal **CIPE** nel **2018**, in base a previsioni di legge (per 2,4 miliardi) ovvero per altri interventi (2,6 miliardi).

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al Tema: [“Il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione: la programmazione delle risorse del ciclo 2014-2020”](#).

Articolo 47, commi 1-bis-1-septies *(Fondo salva opere)*

I **commi 1-bis – 1-septies** dell'articolo 47, introdotti in sede referente, prevedono l'istituzione di un fondo denominato "**Fondo salva-opere**", finalizzato alla soddisfazione, nella misura del 70 per cento, dei crediti insoddisfatti delle imprese sub-appaltatrici, sub-affidatarie e sub-fornitrici, in caso di fallimento dell'appaltatore o affidatario dei lavori.

Il Fondo è alimentato da un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000 (comma 1-bis).

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della certificazione dei crediti insoddisfatti effettuata dalle amministrazioni aggiudicatarie a richiesta degli interessati, procede all'erogazione. Per quanto versato dal Fondo, il Ministero è surrogato nei diritti dei soggetti che hanno ricevuto il contributo nell'ambito della procedura concorsuale (comma 1-ter).

È rimessa ad un decreto del Ministero delle infrastrutture la disciplina delle modalità di funzionamento e di erogazione delle somme da parte del Fondo (comma 1-quater).

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti eroga le risorse del Fondo, anche per tali crediti, secondo le **procedure e le modalità di cui ai commi da 1-bis a 1-quater** dell'articolo in esame, **nei limiti delle risorse del medesimo Fondo**, secondo quanto **precisato** in occasione dell'esame a **seguito del rinvio in Commissione** (comma 1-quinquies).

Per i crediti insoddisfatti maturati in relazione a procedure concorsuali avviate tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore della legge di conversione, sono stanziati 12 milioni di euro per l'anno 2019 e 33,5 milioni di euro per l'anno 2020 (commi 1-quinquies e 1-septies).

Le disposizioni sul Fondo salva-opere non si applicano agli appalti aggiudicati da enti locali e regioni (comma 1-sexies).

Istituzione e gestione del Fondo salva opere (comma 1-bis)

Il **comma 1-bis** prevede un fondo denominato "**Fondo salva-opere**", istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, che si alimenta attraverso il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto

dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000.

Il predetto contributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine dell'aggiudicazione definitiva.

Le risorse del Fondo sono destinate alla soddisfazione, nei limiti della dotazione del Fondo e nella misura del 70 per cento, dei crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, sub-affidatari e sub-fornitori nei confronti dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari di lavori, quando tali soggetti sono assoggettati a procedura concorsuale.

Le amministrazioni aggiudicatrici o il contraente generale provvedono, entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, al versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo e le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono essere impegnate nell'esercizio finanziario successivo.

In base al disposto dell'art. 105 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Lo stesso articolo stabilisce che i soggetti affidatari dei contratti pubblici eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto, e detta le condizioni alle quali è ammesso il subappalto. Con l'art. 1 comma 18 del D.L. 32/2019 è stata dettata una disciplina transitoria del subappalto fino al 31 dicembre 2020 che prevede che il subappalto deve essere indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e, in deroga alla disciplina dettata dall'art. 105, comma 2, del Codice, non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture (30% nel testo previgente).

*Crediti insoddisfatti maturati prima della procedura concorsuale
(comma 1-ter)*

Il **comma 1-ter** prevede l'onere a carico dei sub-appaltatori, sub-affidatari e sub-fornitori - al fine di ottenere da parte del Fondo il pagamento dei crediti insoddisfatti prima dell'apertura della procedura concorsuale - della trasmissione all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale della documentazione comprovante l'esistenza del credito ed il suo ammontare.

L'amministrazione aggiudicatrice, ovvero il contraente generale, svolge le opportune verifiche, provvede alla certificazione dell'esistenza e dell'ammontare del credito.

Tale certificazione è trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e costituisce prova del credito nei confronti del Fondo; la certificazione è inopponibile alla massa dei creditori concorsuali.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti, provvede all'erogazione delle risorse del Fondo in favore delle imprese.

A seguito del pagamento il Ministero è surrogato nei diritti del sub-appaltatore, sub-affidatario o sub-fornitore verso l'appaltatore o l'affidatario del contraente generale nell'ambito della procedura concorsuale. La disposizione peraltro specifica che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1205 del codice civile, il Ministero è preferito al subappaltatore, sub affidatario o sub-fornitore nei riparti ai creditori effettuati nel corso della procedura concorsuale, fino all'integrale recupero della somma pagata.

La disposizione deroga alla previsione codicistica in base alla quale, in caso di pagamento parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto è loro dovuto (art. 1205 c.c.).

Il Ministero, infatti, in caso di procedura di insolvenza, dovrà essere preferito al subappaltatore, al sub affidatario o al sub fornitore, fino al pieno recupero delle somme pagate, senza concorrere con essi nel riparto dell'eventuale attivo.

*Assegnazione delle risorse e modalità operative del Fondo
(comma 1-quater)*

Il **comma 1-quater** prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, per l'individuazione dei criteri di assegnazione delle risorse e delle modalità operative del Fondo.

Il suddetto decreto ministeriale potrà altresì disciplinare l'eventuale affidamento dell'istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici organizzativi e di terzietà, scelti sulla base di apposita gara. Gli eventuali oneri derivanti dalla stipula della convenzione sono posti a carico del Fondo.

In merito all'istruttoria e alla possibilità di affidarla a soggetti terzi, si valuti l'opportunità di precisare a quale fase della procedura essa si debba riferire.

Il comma 1-quater prevede l'applicazione delle disposizioni sul Fondo alle gare effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (senza attendere dunque l'entrata in vigore del decreto attuativo).

Crediti insoddisfatti nel periodo di vigenza del D.L. fino alla sua conversione (comma 1-quinquies)

Il **comma 1-quinquies** stanziava 12 milioni di euro per l'anno 2019 e 33,5 milioni di euro per l'anno 2020 per i crediti insoddisfatti maturati in relazione a procedure concorsuali avviate tra il 1° gennaio 2018 e l'entrata in vigore della legge di conversione.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti eroga le risorse del Fondo, anche per tali crediti, secondo le procedure e le modalità di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*quater* dell'articolo in esame, nei limiti delle risorse del medesimo Fondo, secondo quanto precisato in occasione dell'esame a seguito del **rinvio in Commissione**.

Casi esclusi dalla disciplina del Fondo (comma 1-sexies)

Il **comma 1-sexies** prevede che le disposizioni in esame non si applicano alle gare aggiudicate da Comuni, Città Metropolitane, Province, anche autonome, e Regioni.

Copertura finanziaria (comma 1-septies)

Il **comma 1-septies** quantifica gli oneri derivanti dalla applicazione delle disposizioni del comma 1-quinquies, pari a 12 milioni per l'anno 2019 e a 33,5 milioni per l'anno 2020, con le seguenti modalità:

- 2 milioni per l'anno 2019 e 3,5 milioni euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge finanziaria 2010 (L. 31 dicembre 2009, n. 196) del MIT (lett. a);
Il comma 5 dell'art. 34 prevede, in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato, la quantificazione per ciascun Ministero dell'ammontare dei residui passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui sopra possono essere riscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
- 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145), da imputarsi sulla quota parte del fondo attribuita al MIT (lett. b).

La legge di bilancio 2019 prevede, ai commi da 95-96 dell'art. 1, l'istituzione di un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con una dotazione complessiva di circa 49,7 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033, da ripartirsi con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati entro il 31 gennaio 2019, sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza (comma 98).

Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo, il comma 105 prevede una relazione annuale da parte dei singoli Ministeri, entro il 15 settembre di ogni anno, sullo stato di utilizzo dei relativi finanziamenti.